

Rinnova
o
sostituisce la Polizza

di con aumento
o
diminuzione di

Scad.
97.



SOCIETÀ PINEROLESE ELETTRICITÀ

S. P. E.

ANONIMA CON SEDE IN PINEROLO

Capitale Lire 2.500.000 interamente versato

Polizza d'Abbonamento all'Energia Elettrica

ad uso ILLUMINAZIONE a FORFAIT

del Sig. Associazione Generale Operai
Decorrenza 1° Marzo 1930 Scadenza 31 Dicembre 1935

Il sottoscritto, volendo usare Energia Elettrica per Illuminazione nel proprio impianto

in Pinerolo e cortili dello stabile N. 7 in Via Silvio Pellico
di proprietà della stessa dichiara di affidare
alla Società Pinerolese Elettricità (S. P. E.) il servizio di fornitura dell'energia occorrentegli alle seguenti
condizioni speciali e generali di abbonamento concordate con la predetta Società.

CONDIZIONI SPECIALI

L'Energia verrà fornita dalla Società sotto forma di corrente alternata alla tensione
di 125 Volt circa, frequenza di 50 periodi.

L'impianto consta di N. 4 lampade da 16 candele energia gratis
N. " " " per 16 candele
N. " " " "
per un totale di N. 4 lampade e 64 candele

rappresentanti il carico massimo installato.

La energia verrà fatturata al prezzo di Lire _____ per candela anno.

L'importo della fornitura sarà quindi di Lire 144

oltre le tasse governative in Lire 40

" " " comunali in Lire 16

nolo limitatore e tassa di esazione in Lire _____

e cioè:

TOTALI Lire 200.- 33.33 mensuale

Per le spese di presa, l'utente corrisponderà una volta tanto la somma di L. ---
oltre l'importo della posa contatore in L. ---, tassa di collaudo L. --- e spese di
polizza in L. ---

CONDIZIONI GENERALI

Impianto
ed
Esercizio

Art. 1. — La consegna dell'energia elettrica viene ordinariamente fatta agli apparecchi di misura, ed in ogni caso il punto di consegna dell'energia viene dalla Società precisato nelle condizioni speciali precedenti. L'ubicazione degli apparecchi di misura viene stabilita dalla Società ad esclusivo suo giudizio. — Le opere di presa fino al punto di consegna stabilito vengono fatte a cura della Società che ne resta proprietaria e ne avrà l'ordinaria manutenzione. Per tali opere di presa l'utente pagherà a titolo di fondo perduto la somma indicata nelle condizioni speciali precedenti. — L'utente dovrà procurarsi l'autorizzazione del proprietario dell'immobile per l'esecuzione delle opere di presa dell'impianto interno e del suo esercizio. — L'utente proprietario di immobili concede, per tutta la durata dell'abbonamento gratuitamente alla Società: a) di collocare sopra e sotto il suolo degli immobili stessi le condutture elettriche e relativi sostegni; b) di eseguire e mantenere nelle proprie case tutte le diramazioni occorrenti pel servizio di energia elettrica agli inquilini. — L'utente, a cui l'energia elettrica viene fornita a bassa tensione, dovrà in ogni tempo a richiesta della Società mettere gratuitamente a disposizione della medesima un locale adatto a cabina di trasformazione, e la Società potrà usufruirne per servire anche altri utenti. — L'inizio dei lavori e la consegna dell'energia restano subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti e alla concessione dei permessi di passaggio delle condutture da parte dei proprietari confinanti.

Art. 2. — L'impianto interno e la relativa manutenzione, a partire dal punto di consegna suindicato, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura, spese e rischio dell'utente, secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni tecniche della Società servendosi degli installatori da essa autorizzati. — Alla Società spetta la facoltà di fissare le condizioni tecniche (rendimento, isolamento, tensione, fattore di potenza, ecc.), a cui dovranno rispondere i trasformatori, i motori e gli altri apparecchi, come pure di approvare il disegno della cabina di trasformazione prima della sua esecuzione. — Prima di immettere la corrente nell'impianto interno dell'utente, la Società si riserva di collaudare nell'interesse del buon andamento del suo esercizio, e perciò senza alcuna sua responsabilità, l'impianto interno stesso. Dopo tale collaudo l'utente non potrà fare modificazione alcuna nel suo impianto senza previo accordo scritto colla Società.

Art. 3. — L'utente dovrà sempre permettere agli agenti della Società l'accesso ai propri locali per l'ispezione dell'impianto interno. — L'utente è pure tenuto ad informare immediatamente la Società di ogni inconveniente che avesse a verificarsi nel suo impianto interno e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni che, rispetto a tale impianto, la Società avesse ad impartire a garanzia dell'impianto stesso e nell'interesse dell'esercizio della Società. — L'utente si impegna inoltre di regolarsi secondo le prescrizioni che sono e saranno imposte dalle Autorità competenti sull'uso dell'elettricità, prescrizioni che però possono mai dargli pretesto di venir meno agli obblighi assunti verso la Società. — E' vietato all'utente di usare nel suo impianto energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società.

Art. 4. — La Società potrà in qualsiasi tempo ed a esclusivo suo giudizio cambiare la tensione e la forma della corrente. In tale caso l'utente provvederà a sua cura e spese al ricambio delle lampade e degli apparecchi tutti per l'utilizzazione dell'energia.

Misura
e
Controlli

Art. 5. — Per determinare il consumo fatto dall'utente entro e sopra il carico massimo o fuori orario e per controllare comunque l'erogazione d'energia fatta all'utente, la Società installerà presso l'utente stesso tutti gli apparecchi che crederà necessari e che potrà sempre sostituire con altri che ritenesse più atti allo scopo. Per detti apparecchi l'utente corrisponderà un nolo mensile che verrà stabilito dalla Società volta per volta. — La Società potrà applicare agli apparecchi di controllo ed alle valvole tutti quei sigilli e contrassegni che crederà opportuni a tutela dei suoi diritti; la rottura dei sigilli farà incorrere l'utente in una penalità di lire 25, salva ogni altra azione, anche in via penale, che possa alla Società competere.

Art. 6. — La lettura sui contatori sarà fatta da agenti della Società e l'utente dovrà sempre permettere loro l'accesso nei propri locali anche per la verifica degli apparecchi di misura e controllo. — L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli altri apparecchi di controllo installati presso di lui, e sono perciò a suo carico le eventuali riparazioni per guasti a lui imputabili. — Se il contatore si fermasse, od apparisse comunque difettoso il suo funzionamento, l'utente dovrà tosto informarne la Società. Il conteggio dell'energia consumata durante il mancato buon funzionamento del contatore, sarà fatto in base alle indicazioni degli eventuali altri apparecchi di controllo, di cui all'articolo precedente, ed in loro mancanza in base al consumo medio giornaliero verificatosi nel mese precedente; però, se la fornitura dura da oltre un anno, è in facoltà della Società di basarsi sul consumo medio giornaliero verificatosi nel mese corrispondente dell'anno che precede. — Se il mancato funzionamento del contatore è dovuto a guasto imputabile all'utente, e non è stato immediatamente denunciato alla Società, il consumo come sopra calcolato verrà aumentato del 30%. — Presso gli utenti a cui l'energia viene fornita ad alta tensione, la Società potrà inserire gli apparecchi di misura e controllo sul circuito a bassa tensione, nel quale caso i consumi o carichi indicati dai detti apparecchi verranno maggiorati dalle perdite di trasformazione; ciò per tenere conto della perdita dovuta ai trasformatori. L'utente ha però l'obbligo di distaccare i trasformatori sul primario nelle ore fuori orario di lavoro; ogni qualvolta l'utente venisse meno a questo obbligo, il coefficiente verrà per tutto il mese in corso aumentato del 10%.

Art. 7. — Il contatore e gli altri apparecchi di controllo, saranno sottoposti, o presso l'utente o presso il laboratorio della Società, a tutte quelle verifiche che la Società crederà del caso. L'utente potrà a sua volta chiedere in qualsiasi tempo la verifica di tali apparecchi, ma pagherà le relative spese, stabilite fin d'ora per ogni apparecchio verificato, in L. 25 se la misura avviene su B. T. e L. 50 per apparecchio speciale o su A. T., qualora le indicazioni dell'apparecchio risultassero esatte entro un limite di tolleranza più o meno 5%. Se tale limite di tolleranza risultasse superato, la fattura mensile precedente alla eseguita verifica sarà rettificata, e le spese incontrate dalla Società resteranno a carico della stessa. In caso di disaccordo sul risultato di una verifica, essa sarà ripetuta a mezzo del R. Politecnico di Torino, a spese della parte soccombente. — Quando negli abbonamenti con contatore differenziale il contatore stesso non potesse venire registrato per il carico preciso chiesto dall'utente, la Società potrà modificare la richiesta entro un limite del più o meno 5%.

Importi fissi

Art. 8. — L'importo del consumo minimo annuo è calcolato ad anno solare. Al termine di ogni bimestre viene fatturato l'effettivo consumo. Il conguaglio fra il minimo garantito e l'effettivo consumo annuo viene fatto con l'ultimo bimestre. L'importo del consumo minimo o del canone a forfait o di eventuale quota fissa stabilita nella prima parte della polizza e del nolo contatore resterà invariato se anche l'utente per cause non imputabili alla Società dovesse consumare una quantità di energia comunque inferiore a quella pattuita, o non potesse usufruire dell'energia per tutto il tempo pel quale la Società è obbligata di farne la fornitura. — L'impegno per detti importi decorrerà dal giorno in cui l'utente sarà in grado di consumare una quantità comunque di energia, ed al più tardi quindici giorni dopo che la Società avrà ultimata la presa, sempre salvo indicazione diversa nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Qualora gli agenti della Società constatassero che nell'impianto dell'utente sono installati motori per una potenza complessiva superiore a quella convenuta nelle condizioni speciali precedenti, la Società indipendentemente dagli eventuali consumi fatti sopra il carico massimo convenuto, avrà la facoltà di aumentare proporzionalmente l'importo del consumo minimo annuo e della quota di trasformazione a far tempo dalla data dell'aumento della potenza dei motori e per tutta la restante durata del presente abbonamento.

Tasse

Art. 9. — Qualunque tassa governativa o municipale, presente e futura, sul consumo o sulla produzione dell'energia elettrica, sui contatori o sui materiali di consumo in genere, è a carico dell'utente che la rimborserà alla Società mensilmente, insieme coll'importo dovuto per la fornitura dell'energia.

Pagamenti

Art. 10. — L'importo della fornitura dell'energia, della quota di trasformazione, del nolo-contatore, delle tasse e delle eventuali provviste e lavori, nonchè del bollo di ricevuta, dovrà essere pagato dall'utente entro 10 giorni dalla presentazione della fattura alla sede della Società od a mani dei suoi incaricati delle esazioni, contro rilascio della fattura debitamente quitanzata. La Società potrà però esigere in qualsiasi tempo dall'utente, a titolo di garanzia intendendosi quale deposito infruttifero, una somma corrispondente al valore del materiale in consegna all'utente stesso ed all'importo della fornitura d'energia per tre mesi, e l'utente dovrà versarla entro 10 giorni dal relativo invito. — L'utente è obbligato di pagare interamente l'importo esposto nelle fatture mensili, salvo il diritto di presentare contemporaneamente reclamo alla Società per ottenere nella fattura del mese successivo l'abbuono di quanto eventualmente risultasse avere pagato in più del dovuto.

Interruzioni
Riduzioni
Sospensioni

Art. 11. — L'energia elettrica sarà fornita normalmente in tutti i giorni feriali dell'anno, e l'utente potrà usufruirne di notte e di giorno o secondo l'orario stabilito nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Nel caso che, per motivi di forza maggiore per causa e conseguenze di guerra, per fatto di terzi o per esigenze di Autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti agli impianti della Società, per mancanza o scarsità sul mercato del carbone necessario all'impianto termico della Società, dovesse venire interrotta o ridotta la fornitura dell'energia elettrica l'utente non avrà diritto ad indennizzo di alcuna specie, ma solamente alla riduzione del minimo annuo garantito o del canone a forfait, in proporzione delle ore d'interruzione, o di riduzione eccedenti in un anno solare le prime 100 ore concesse quale tolleranza annua alla Società. Non si considerano però mai agli effetti del computo delle ore d'interruzione, le interruzioni dovute a qualsiasi inconveniente verificatosi nell'impianto interno dell'utente, e quelle non superiori a 15 minuti primi, qualunque sia la loro causa, nonché le sospensioni che la Società è in facoltà di effettuare, senza obbligo di preavviso, in tutti i giorni feriali, dalle 12 alle 13, o nei giorni festivi qualunque sia la loro durata.

Infrazioni

Art. 12. — La Società sarà sempre in diritto di sospendere la fornitura dell'energia, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, quando: a) l'utente ritardasse il pagamento degli importi comunque dovuti alla Società, sia in dipendenza del presente abbonamento, sia in dipendenza di qualsiasi altro abbonamento di luce, forza o riscaldamento fatto dall'utente ancorchè per locali diversi, nel modo e termine prescritto dall'art. 10; b) l'utente impedisse od ostacolasse agli agenti della Società il libero accesso ai propri locali per la verifica del contatore e degli apparecchi di controllo e l'ispezione dell'impianto interno; c) l'utente consumasse energia con carico o orario maggiore di quello che gli spetta, utilizzasse energia a scopo diverso da quello dichiarato nell'abbonamento, oppure quando l'utente sublocasse l'energia a terzi senza il consenso scritto della Società; d) l'impianto interno fosse stato modificato senza il previo accordo colla Società; e) la potenza dei macchinari e trasformatori installati nell'impianto dell'utente non rispondesse alle prescrizioni tecniche della Società, oppure per difetti o guasti imputabili all'impianto stesso, venisse compromesso il buon funzionamento dell'esercizio della Società o degli altri suoi utenti; f) si constatasse dagli agenti della Società qualsiasi manomissione o frode oppure la rottura dei sigilli. In caso di recidiva la Società potrà senz'altro dichiarare risolto l'abbonamento per fatto e colpa dell'utente. Le spese per le operazioni di riallacciamento dell'impianto di almeno lire 50, sono sempre a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

Vincoli

Art. 13. — L'utente si obbliga, per tutta la durata della polizza d'abbonamento di non usare e non permettere che altri usi nelle case e nei locali di sua proprietà o da lui affittati, energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società, per qualsiasi altro scopo. — L'utente che durante l'abbonamento avesse a costruire, acquistare od affittare altre case od altri locali che non costituiscono un semplice ampliamento della casa o dello stabilimento, laboratorio o negozio od esercizio pubblico già da lui posseduto o tenuto comunque in uso, s'impegna di dare per la fornitura dell'energia elettrica occorrente, la preferenza alla Società, ove questa si dichiari disposta a fornire la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore. In questo caso la fornitura, ferme le condizioni generali del presente abbonamento, durerà sino alla scadenza dello stesso, ma non meno di tre anni. Ove però i locali che in avvenire l'utente fosse per acquistare o prendere in affitto fossero già precedentemente vincolati con altro fornitore per il servizio di energia elettrica, l'impegno di cui sopra resterà sospeso limitatamente ai detti locali già vincolati ad altro fornitore e alla restante durata del vincolo.

Cessione
Risoluzione

Art. 14. — E' vietato all'utente di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, in parte o tutta l'energia stessa, senza avere ottenuto prima il consenso per iscritto dalla Società. — L'utente che durante l'abbonamento addivenga all'alienazione della casa, alla rimessione, cessione o vendita del negozio, esercizio pubblico, stabilimento, laboratorio o comunque all'abbandono dei locali in cui è fornita l'energia elettrica, dovrà informare tosto la Società a mezzo di lettera raccomandata e sarà tenuto ad addossare al successore l'ulteriore esecuzione dell'abbonamento fino al suo termine. Sarà liberato verso la Società unicamente quando il successore sia stato riconosciuto da essa Società mediante scritto, oppure quando la Società abbia dichiarato di preferire all'offerta subentrante la cessazione pura e semplice del contratto. — Qualora invece l'utente addivenisse alla liquidazione e conseguente chiusura definitiva della sua azienda, potrà risolvere l'abbonamento anche prima della sua scadenza contrattuale, preavvisando con lettera raccomandata la Società almeno tre mesi prima della data alla quale intende far cessare il contratto, e pagando contemporaneamente un premio eguale a lire 25 per cento dell'importo medio mensile delle fatture (importo che in nessun caso sarà minore del minimo garantito) per la fornitura di energia elettrica, negli ultimi dodici mesi anteriori al trimestre di preavviso, moltiplicato per il numero dei mesi che decorrono dalla scadenza del trimestre di preavviso alla scadenza contrattuale. Se l'abbonamento decorre da meno di un anno la media sarà fatta, anziché sui dodici mesi, sui mesi di effettiva decorrenza del contratto. Il trimestre di preavviso non potrà decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della lettera. Durante il trimestre di preavviso l'utente sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Rinnovazione

Art. 15. — Tre mesi prima della scadenza dell'abbonamento, ognuna delle parti avrà diritto di denunciarlo, mediante lettera raccomandata, in mancanza della quale denuncia l'abbonamento s'intende rinnovato per un eguale periodo di tempo e così di seguito. — Quando l'abbonamento venisse a termine e l'utente intendesse tuttavia di continuare o riprendere nei tre anni successivi al termine l'uso comunque di energia elettrica, egli dovrà dare la preferenza alla Società, ove questa si dichiari disposta a fornirgli la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore, ed in entrambi i casi il nuovo abbonamento sarà stipulato per un sessennio e per il detto prezzo a favore della Società, ed alle condizioni generali del presente abbonamento. — Al termine dell'abbonamento le opere di distacco e di eventuale rimozione della prese e dei materiali lasciati in consegna all'utente verranno eseguite a cura della Società, ed a spese dell'utente.

Controversie

Art. 16. — Per gli effetti del presente abbonamento la Società elegge il suo domicilio legale presso la sua sede in Pinerolo e l'utente nel luogo in cui viene fornita l'energia elettrica pattuita coll'abbonamento stesso. La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente abbonamento è deferita all'autorità giudiziaria di Pinerolo. — Ogni spesa o tassa relativa all'abbonamento è a carico dell'utente.

L'utente dichiara di aver ricevuto copia conforme della presente polizza.

Pinerolo, li

20 febbraio 1930

L'Abbonato

OSSERVAZIONI

Rinnova
o
sostituisce

la Polizza

di

con
o
diminuzione

Scad.
9.



SOCIETÀ PINEROLESE ELETTRICITÀ

S. P. E.

ANONIMA CON SEDE IN PINEROLO

Capitale Lire 2.500.000 interamente versato

Polizza d'Abbonamento all'Energia Elettrica

ad uso ILLUMINAZIONE a Contatore

del Sig. *Associazione Generale Operai*
Decorrenza *1° gennaio* 1930 Scadenza *31 dicembre* 1934

Il sottoscritto, volendo usare Energia Elettrica per Illuminazione nel proprio impianto

ad uso di alloggio
in *Pinerolo* nello stabile N. *7* in *Via Silvio Pellico*
di proprietà *della Sterfa* dichiara di affidare
alla Società Pinerolese Elettricità (S. P. E.) il servizio di fornitura dell'energia occorrentegli alle seguenti
condizioni speciali e generali di abbonamento concordate con la predetta Società.

CONDIZIONI SPECIALI

L'Energia verrà fornita dalla Società sotto forma di corrente alternata alla tensione
di *110* Volt circa, frequenza di 50 periodi.

L'impianto consta di N. *3* lampade da _____ candele
N. _____ " " "
N. _____ " " "
per un totale di N. _____ lampade e _____ candele

rappresentanti il carico massimo installato.

Per tale fornitura l'utente s'impegna di corrispondere alla Società:

Per il consumo effettivo di energia L. *una* il KWO. — L'utente garantisce inoltre
l'importo di un consumo minimo di L. *---* oltre l'importo delle tasse governative e comunali
commisurate all'effettivo consumo ed il nolo contatore e tassa esazione stabilita in L. *2.50* mensili.

Per le spese di presa, l'utente corrisponderà una volta tanto la somma di L. _____
oltre l'importo della posa contatore in L. _____, tassa di collaudo L. _____ e spese di
polizza in L. *---*

Rinnova
o
sostituisce

la Polizza

di

con aumento
o
diminuzione

di

Scad.

7.



SOCIETÀ PINEROLESE ELETTRICITÀ

S. P. E.

ANONIMA CON SEDE IN PINEROLO

Capitale Lire 2.500.000 interamente versato

Polizza d'Abbonamento all'Energia Elettrica

ad uso ILLUMINAZIONE a Contatore

del Sig. *Associazione Generale Operai*
Decorrenza *12 gennaio* 1930 Scadenza *31 dicembre* 1934

Il sottoscritto, volendo usare Energia Elettrica per Illuminazione nel proprio impianto

ad uso di alloggio
in *Pineroło* dello stabile N. *7* in *Via Silvio Pellico*
di proprietà *della Sterfa* dichiara di affidare
alla Società Pinerolese Elettricità (S. P. E.) il servizio di fornitura dell'energia occorrentegli alle seguenti
condizioni speciali e generali di abbonamento concordate con la predetta Società.

CONDIZIONI SPECIALI

L'Energia verrà fornita dalla Società sotto forma di corrente alternata alla tensione
di *125* Volt circa, frequenza di 50 periodi.

L'impianto consta di N. *3* lampade da _____ candele

N. _____ " " "

N. _____ " " "

per un totale di N. _____ lampade e _____ candele

rappresentanti il carico massimo installato.

Per tale fornitura l'utente s'impegna di corrispondere alla Società:

Per il consumo effettivo di energia L. *una* il KWO. — L'utente garantisce inoltre
l'importo di un consumo minimo di L. _____ oltre l'importo delle tasse governative e comunali
commisurate all'effettivo consumo ed il nolo contatore e tassa esazione stabilita in L. *2.50* mensili.

Per le spese di presa, l'utente corrisponderà una volta tanto la somma di L. _____
oltre l'importo della posa contatore in L. _____, tassa di collaudo L. _____ e spese di
polizza in L. *2.*

CONDIZIONI GENERALI

Impianto
ed
Esercizio

Art. 1. — La consegna dell'energia elettrica viene ordinariamente fatta agli apparecchi di misura, ed in ogni caso il punto di consegna dell'energia viene dalla Società precisato nelle condizioni speciali precedenti. L'ubicazione degli apparecchi di misura viene stabilita dalla Società ad esclusivo suo giudizio. — Le opere di presa fino al punto di consegna stabilito vengono fatte a cura della Società che ne resta proprietaria e ne avrà l'ordinaria manutenzione. Per tali opere di presa l'utente pagherà a titolo di fondo perduto la somma indicata nelle condizioni speciali precedenti. — L'utente dovrà procurarsi l'autorizzazione del proprietario dell'immobile per l'esecuzione delle opere di presa dell'impianto interno e del suo esercizio. — L'utente proprietario di immobili concede, per tutta la durata dell'abbonamento gratuitamente alla Società: a) di collocare sopra e sotto il suolo degli immobili stessi le condutture elettriche e relativi sostegni; b) di eseguire e mantenere nelle proprie case tutte le diramazioni occorrenti pel servizio di energia elettrica agli inquilini. — L'utente, a cui l'energia elettrica viene fornita a bassa tensione, dovrà in ogni tempo a richiesta della Società mettere gratuitamente a disposizione della medesima un locale adatto a cabina di trasformazione, e la Società potrà usufruirne per servire anche altri utenti. — L'inizio dei lavori e la consegna dell'energia restano subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti e alla concessione dei permessi di passaggio delle condutture da parte dei proprietari confinanti.

Art. 2. — L'impianto interno e la relativa manutenzione, a partire dal punto di consegna suindicato, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura, spese e rischio dell'utente, secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni tecniche della Società, servendosi degli installatori da essa autorizzati. — Alla Società spetta la facoltà di fissare le condizioni tecniche (rendimento, isolamento, tensione, fattore di potenza, ecc.), a cui dovranno rispondere i trasformatori, i motori e gli altri apparecchi, come pure di approvare il disegno della cabina di trasformazione prima della sua esecuzione. — Prima di immettere la corrente nell'impianto interno dell'utente, la Società si riserva di collaudare nell'interesse del buon andamento del suo esercizio, e perciò senza alcuna sua responsabilità, l'impianto interno stesso. Dopo tale collaudo l'utente non potrà fare modificazione alcuna nel suo impianto senza previo accordo scritto colla Società.

Art. 3. — L'utente dovrà sempre permettere agli agenti della Società l'accesso ai propri locali per l'ispezione dell'impianto interno. — L'utente è pure tenuto ad informare immediatamente la Società di ogni inconveniente che avesse a verificarsi nel suo impianto interno e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni che, rispetto a tale impianto, la Società avesse ad impartire a garanzia dell'impianto stesso e nell'interesse dell'esercizio della Società. — L'utente si impegna inoltre di regolarsi secondo le prescrizioni che sono e saranno imposte dalle Autorità competenti sull'uso dell'elettricità, prescrizioni che però possono mai dargli pretesto di venir meno agli obblighi assunti verso la Società. — E' vietato all'utente di usare nel suo impianto energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società.

Art. 4. — La Società potrà in qualsiasi tempo ed a esclusivo suo giudizio cambiare la tensione e la forma della corrente. In tale caso l'utente provvederà a sua cura e spese al ricambio delle lampade e degli apparecchi tutti per l'utilizzazione dell'energia.

Misura
e
Controlli

Art. 5. — Per determinare il consumo fatto dall'utente entro e sopra il carico massimo o fuori orario e per controllare comunque l'erogazione d'energia fatta all'utente, la Società installerà presso l'utente stesso tutti gli apparecchi che crederà necessari e che potrà sempre sostituire con altri che ritenesse più atti allo scopo. Per detti apparecchi l'utente corrisponderà un nolo mensile che verrà stabilito dalla Società volta per volta. — La Società potrà applicare agli apparecchi di controllo ed alle valvole tutti quei sigilli e contrassegni che crederà opportuni a tutela dei suoi diritti; la rottura dei sigilli farà incorrere l'utente in una penalità di lire 25, salva ogni altra azione, anche in via penale, che possa alla Società competere.

Art. 6. — La lettura sui contatori sarà fatta da agenti della Società e l'utente dovrà sempre permettere loro l'accesso nei propri locali anche per la verifica degli apparecchi di misura e controllo. — L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli altri apparecchi di controllo installati presso di lui, e sono perciò a suo carico le eventuali riparazioni per guasti a lui imputabili. — Se il contatore si fermasse, od apparisse comunque difettoso il suo funzionamento, l'utente dovrà tosto informarne la Società. Il conteggio dell'energia consumata durante il mancato buon funzionamento del contatore, sarà fatto in base alle indicazioni degli eventuali altri apparecchi di controllo, di cui all'articolo precedente, ed in loro mancanza in base al consumo medio giornaliero verificatosi nel mese precedente; però, se la fornitura dura da oltre un anno, è in tacoltà della Società di basarsi sul consumo medio giornaliero verificatosi nel mese corrispondente dell'anno che precede. — Se il mancato funzionamento del contatore è dovuto a guasto imputabile all'utente, e non è stato immediatamente denunciato alla Società, il consumo come sopra calcolato verrà aumentato del 30%. — Presso gli utenti a cui l'energia viene fornita ad alta tensione, la Società potrà inserire gli apparecchi di misura e controllo sul circuito a bassa tensione, nel quale caso i consumi o carichi indicati dai detti apparecchi verranno maggiorati dalle perdite di trasformazione; ciò per tenere conto della perdita dovuta ai trasformatori. L'utente ha però l'obbligo di distaccare i trasformatori sul primario nelle ore fuori orario di lavoro; ogni qualvolta l'utente venisse meno a questo obbligo, il coefficiente verrà per tutto il mese in corso aumentato del 10%.

Art. 7. — Il contatore e gli altri apparecchi di controllo, saranno sottoposti, o presso l'utente o presso il laboratorio della Società, a tutte quelle verifiche che la Società crederà del caso. L'utente potrà a sua volta chiedere in qualsiasi tempo la verifica di tali apparecchi, ma pagherà le relative spese, stabilite fin d'ora per ogni apparecchio verificato, in L. 25 se la misura avviene su B. T. e L. 50 per apparecchio speciale o su A. T., qualora le indicazioni dell'apparecchio risultassero esatte entro un limite di tolleranza più o meno 5%. Se tale limite di tolleranza risultasse superato, la fattura mensile precedente alla eseguita verifica sarà rettificata, e le spese incontrate dalla Società resteranno a carico della stessa. — In caso di disaccordo sul risultato di una verifica, essa sarà ripetuta a mezzo del R. Politecnico di Torino, a spese della parte soccombente. — Quando negli abbonamenti con contatore differenziale il contatore stesso non potesse venire registrato per il carico preciso chiesto dall'utente, la Società potrà modificare la richiesta entro un limite del più o meno 5%.

Importi fissi

Art. 8. — L'importo del consumo minimo annuo è calcolato ad anno solare. Al termine di ogni bimestre viene fatturato l'effettivo consumo. Il conguaglio fra il minimo garantito e l'effettivo consumo annuo viene fatto con l'ultimo bimestre. L'importo del consumo minimo o del canone a forfait o di eventuale quota fissa stabilita nella prima parte della polizza e del nolo contatore resterà invariato se anche l'utente per cause non imputabili alla Società dovesse consumare una quantità di energia comunque inferiore a quella pattuita, o non potesse usufruire dell'energia per tutto il tempo pel quale la Società è obbligata di farne la fornitura. — L'impegno per detti importi decorrerà dal giorno in cui l'utente sarà in grado di consumare una quantità comunque di energia, ed al più tardi quindici giorni dopo che la Società avrà ultimata la presa, sempre salvo indicazione diversa nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Qualora gli agenti della Società constatassero che nell'impianto dell'utente sono installati motori per una potenza complessiva superiore a quella convenuta nelle condizioni speciali precedenti, la Società indipendentemente dagli eventuali consumi fatti sopra il carico massimo convenuto, avrà la facoltà di aumentare proporzionalmente l'importo del consumo minimo annuo e della quota di trasformazione a far tempo dalla data dell'aumento della potenza dei motori e per tutta la restante durata del presente abbonamento.

Tasse

Art. 9. — Qualunque tassa governativa o municipale, presente e futura, sul consumo o sulla produzione dell'energia elettrica, sui contatori o sui materiali di consumo in genere, è a carico dell'utente che la rimborserà alla Società mensilmente, insieme coll'importo dovuto per la fornitura dell'energia.

Pagamenti

Art. 10. — L'importo della fornitura dell'energia, della quota di trasformazione, del nolo-contatore, delle tasse e delle eventuali provviste e lavori, nonchè del bollo di ricevuta, dovrà essere pagato dall'utente entro 10 giorni dalla presentazione della fattura alla sede della Società od a mani dei suoi incaricati delle esazioni, contro rilascio della fattura debitamente quitanzata. — La Società potrà però esigere in qualsiasi tempo dall'utente, a titolo di garanzia intendendosi quale deposito infruttifero, una somma corrispondente al valore del materiale in consegna all'utente stesso ed all'importo della fornitura d'energia per tre mesi, e l'utente dovrà versarla entro 10 giorni dal relativo invito. — L'utente è obbligato di pagare interamente l'importo esposto nelle fatture mensili, salvo il diritto di presentare contemporaneamente reclamo alla Società per ottenere nella fattura del mese successivo l'abbuono di quanto eventualmente risultasse avere pagato in più del dovuto.

CONDIZIONI GENERALI

Impianto
ed
Esercizio

Art. 1. — La consegna dell'energia elettrica viene ordinariamente fatta agli apparecchi di misura, ed in ogni caso il punto di consegna dell'energia viene dalla Società precisato nelle condizioni speciali precedenti. L'ubicazione degli apparecchi di misura viene stabilita dalla Società ad esclusivo suo giudizio. — Le opere di presa fino al punto di consegna stabilito vengono fatte a cura della Società che ne resta proprietaria e ne avrà l'ordinaria manutenzione. Per tali opere di presa l'utente pagherà a titolo di fondo perduto la somma indicata nelle condizioni speciali precedenti. — L'utente dovrà procurarsi l'autorizzazione del proprietario dell'immobile per l'esecuzione delle opere di presa dell'impianto interno e del suo esercizio. — L'utente proprietario di immobili concede, per tutta la durata dell'abbonamento gratuitamente alla Società: a) di collocare sopra e sotto il suolo degli immobili stessi le condutture elettriche e relativi sostegni; b) di eseguire e mantenere nelle proprie case tutte le diramazioni occorrenti pel servizio di energia elettrica agli inquilini. — L'utente, a cui l'energia elettrica viene fornita a bassa tensione, dovrà in ogni tempo a richiesta della Società mettere gratuitamente a disposizione della medesima un locale adatto a cabina di trasformazione, e la Società potrà usufruirne per servire anche altri utenti. — L'inizio dei lavori e la consegna dell'energia restano subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti e alla concessione dei permessi di passaggio delle condutture da parte dei proprietari confinanti.

Art. 2. — L'impianto interno e la relativa manutenzione, a partire dal punto di consegna suindicato, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura, spese e rischio dell'utente, secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni tecniche della Società servendosi degli installatori da essa autorizzati. — Alla Società spetta la facoltà di fissare le condizioni tecniche (rendimento, isolamento, tensione, fattore di potenza, ecc.), a cui dovranno rispondere i trasformatori, i motori e gli altri apparecchi, come pure di approvare il disegno della cabina di trasformazione prima della sua esecuzione. — Prima di immettere la corrente nell'impianto interno dell'utente, la Società si riserva di collaudare nell'interesse del buon andamento del suo esercizio, e perciò senza alcuna sua responsabilità, l'impianto interno stesso. Dopo tale collaudo l'utente non potrà fare modificazione alcuna nel suo impianto senza previo accordo scritto colla Società.

Art. 3. — L'utente dovrà sempre permettere agli agenti della Società l'accesso ai propri locali per l'ispezione dell'impianto interno. — L'utente è pure tenuto ad informare immediatamente la Società di ogni inconveniente che avesse a verificarsi nel suo impianto interno e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni che, rispetto a tale impianto, la Società avesse ad impartire a garanzia dell'impianto stesso e nell'interesse dell'esercizio della Società. — L'utente si impegna inoltre di regolarsi secondo le prescrizioni che sono e saranno imposte dalle Autorità competenti sull'uso dell'elettricità, prescrizioni che però possono mai dargli pretesto di venir meno agli obblighi assunti verso la Società. — E' vietato all'utente di usare nel suo impianto energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società.

Art. 4. — La Società potrà in qualsiasi tempo ed a esclusivo suo giudizio cambiare la tensione e la forma della corrente. In tale caso l'utente provvederà a sua cura e spese al ricambio delle lampade e degli apparecchi tutti per l'utilizzazione dell'energia.

Misura
e
Controlli

Art. 5. — Per determinare il consumo fatto dall'utente entro e sopra il carico massimo o fuori orario e per controllare comunque l'erogazione d'energia fatta all'utente, la Società installerà presso l'utente stesso tutti gli apparecchi che crederà necessari e che potrà sempre sostituire con altri che ritenesse più atti allo scopo. Per detti apparecchi l'utente corrisponderà un nolo mensile che verrà stabilito dalla Società volta per volta. — La Società potrà applicare agli apparecchi di controllo ed alle valvole tutti quei sigilli e contrassegni che crederà opportuni a tutela dei suoi diritti; la rottura dei sigilli farà incorrere l'utente in una penalità di lire 25, salva ogni altra azione, anche in via penale, che possa alla Società competere.

Art. 6. — La lettura sui contatori sarà fatta da agenti della Società e l'utente dovrà sempre permettere loro l'accesso nei propri locali anche per la verifica degli apparecchi di misura e controllo. — L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli altri apparecchi di controllo installati presso di lui, e sono perciò a suo carico le eventuali riparazioni per guasti a lui imputabili. — Se il contatore si fermasse, od apparisse comunque difettoso il suo funzionamento, l'utente dovrà tosto informarne la Società. Il conteggio dell'energia consumata durante il mancato buon funzionamento del contatore, sarà fatto in base alle indicazioni degli eventuali altri apparecchi di controllo, di cui all'articolo precedente, ed in loro mancanza in base al consumo medio giornaliero verificatosi nel mese precedente; però, se la fornitura dura da oltre un anno, è in tacoltà della Società di basarsi sul consumo medio giornaliero verificatosi nel mese corrispondente dell'anno che precede. — Se il mancato funzionamento del contatore è dovuto a guasto imputabile all'utente, e non è stato immediatamente denunciato alla Società, il consumo come sopra calcolato verrà aumentato del 30%. — Presso gli utenti a cui l'energia viene fornita ad alta tensione, la Società potrà inserire gli apparecchi di misura e controllo sul circuito a bassa tensione, nel quale caso i consumi o carichi indicati dai detti apparecchi verranno maggiorati dalle perdite di trasformazione; ciò per tenere conto della perdita dovuta ai trasformatori. L'utente ha però l'obbligo di distaccare i trasformatori sul primario nelle ore fuori orario di lavoro; ogni qualvolta l'utente venisse meno a questo obbligo, il coefficiente verrà per tutto il mese in corso aumentato del 10%.

Art. 7. — Il contatore e gli altri apparecchi di controllo, saranno sottoposti, o presso l'utente o presso il laboratorio della Società, a tutte quelle verifiche che la Società crederà del caso. L'utente potrà a sua volta chiedere in qualsiasi tempo la verifica di tali apparecchi, ma pagherà le relative spese, stabilite fin d'ora per ogni apparecchio verificato, in L. 25 se la misura avviene su B. T. e L. 50 per apparecchio speciale o su A. T., qualora le indicazioni dell'apparecchio risultassero esatte entro un limite di tolleranza più o meno 5%. Se tale limite di tolleranza risultasse superato, la fattura mensile precedente alla eseguita verifica sarà rettificata, e le spese incontrate dalla Società resteranno a carico della stessa. In caso di disaccordo sul risultato di una verifica, essa sarà ripetuta a mezzo del R. Politecnico di Torino, a spese della parte soccombente. — Quando negli abbonamenti con contatore differenziale il contatore stesso non potesse venire registrato per il carico preciso chiesto dall'utente, la Società potrà modificare la richiesta entro un limite del più o meno 5%.

Importi fissi

Art. 8. — L'importo del consumo minimo annuo è calcolato ad anno solare. Al termine di ogni bimestre viene fatturato l'effettivo consumo. Il conguaglio fra il minimo garantito e l'effettivo consumo annuo viene fatto con l'ultimo bimestre. L'importo del consumo minimo o del canone a forfait o di eventuale quota fissa stabilita nella prima parte della polizza e del nolo contatore resterà invariato se anche l'utente per cause non imputabili alla Società dovesse consumare una quantità di energia comunque inferiore a quella pattuita, o non potesse usufruire dell'energia per tutto il tempo pel quale la Società è obbligata di farne la fornitura. — L'impegno per detti importi decorrerà dal giorno in cui l'utente sarà in grado di consumare una quantità comunque di energia, ed al più tardi quindici giorni dopo che la Società avrà ultimata la presa, sempre salvo indicazione diversa nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Qualora gli agenti della Società constatassero che nell'impianto dell'utente sono installati motori per una potenza complessiva superiore a quella convenuta nelle condizioni speciali precedenti, la Società indipendentemente dagli eventuali consumi fatti sopra il carico massimo convenuto, avrà la facoltà di aumentare proporzionalmente l'importo del consumo minimo annuo e della quota di trasformazione a far tempo dalla data dell'aumento della potenza dei motori e per tutta la restante durata del presente abbonamento.

Tasse

Art. 9. — Qualunque tassa governativa o municipale, presente e futura, sul consumo o sulla produzione dell'energia elettrica, sui contatori o sui materiali di consumo in genere, è a carico dell'utente che la rimborserà alla Società mensilmente, insieme coll'importo dovuto per la fornitura dell'energia.

Pagamenti

Art. 10. — L'importo della fornitura dell'energia, della quota di trasformazione, del nolo-contatore, delle tasse e delle eventuali provviste e lavori, nonchè del bollo di ricevuta, dovrà essere pagato dall'utente entro 10 giorni dalla presentazione della fattura alla sede della Società od a mani dei suoi incaricati delle esazioni, contro rilascio della fattura debitamente quitanzata. La Società potrà però esigere in qualsiasi tempo dall'utente, a titolo di garanzia intendendosi quale deposito infruttifero, una somma corrispondente al valore del materiale in consegna all'utente stesso ed all'importo della fornitura d'energia per tre mesi, e l'utente dovrà versarla entro 10 giorni dal relativo invito. — L'utente è obbligato di pagare interamente l'importo esposto nelle fatture mensili, salvo il diritto di presentare contemporaneamente reclamo alla Società per ottenere nella fattura del mese successivo l'abbuono di quanto eventualmente risultasse avere pagato in più del dovuto.

Rinnova
o
sostituisce

la Polizza

di

con

aumento
o
diminuzione

di

Scad.

97.



SOCIETÀ PINEROLESE ELETTRICITÀ

S. P. E.

ANONIMA CON SEDE IN PINEROLO

Capitale Lire 2.500.000 interamente versato

Polizza d'Abbonamento all'Energia Elettrica

ad uso ILLUMINAZIONE a Contatore

del Sig. Associazione Generale Operai
Decorrenza 1° gennaio 1930 Scadenza 31 Dicembre 1934

Il sottoscritto, volendo usare Energia Elettrica per Illuminazione nel proprio impianto

in PineroLO ad uso di alloggio nello stabile N. 7 in Via Silvio Pellico
di proprietà della Verfa dichiara di affidare
alla Società Pinerolese Elettricità (S. P. E.) il servizio di fornitura dell'energia occorrentegli alle seguenti
condizioni speciali e generali di abbonamento concordate con la predetta Società.

CONDIZIONI SPECIALI

L'Energia verrà fornita dalla Società sotto forma di corrente alternata alla tensione
di 220 Volt circa, frequenza di 50 periodi.

L'impianto consta di N. 9 lampade da _____ candele
N. _____ " " "
N. _____ " " _____ "

per un totale di N. _____ lampade e _____ candele
rappresentanti il carico massimo installato.

Per tale fornitura l'utente s'impegna di corrispondere alla Società:

Per il consumo effettivo di energia L. una il KWO. — L'utente garantisce inoltre
l'importo di un consumo minimo di L. — oltre l'importo delle tasse governative e comunali
commisurate all'effettivo consumo ed il nolo contatore e tassa esazione stabilita in L. 2,50 mensili.

Per le spese di presa, l'utente corrisponderà una volta tanto la somma di L. _____
oltre l'importo della posa contatore in L. —, tassa di collaudo L. — e spese di
polizza in L. —.

CONDIZIONI GENERALI

Impianto
ed
Esercizio

Art. 1. — La consegna dell'energia elettrica viene ordinariamente fatta agli apparecchi di misura, ed in ogni caso il punto di consegna dell'energia viene dalla Società precisato nelle condizioni speciali precedenti. L'ubicazione degli apparecchi di misura viene stabilita dalla Società ad esclusivo suo giudizio. — Le opere di presa fino al punto di consegna stabilito vengono fatte a cura della Società che ne resta proprietaria e ne avrà l'ordinaria manutenzione. Per tali opere di presa l'utente pagherà a titolo di fondo perduto la somma indicata nelle condizioni speciali precedenti. — L'utente dovrà procurarsi l'autorizzazione del proprietario dell'immobile per l'esecuzione delle opere di presa dell'impianto interno e del suo esercizio. — L'utente proprietario di immobili concede, per tutta la durata dell'abbonamento gratuitamente alla Società: a) di collocare sopra e sotto il suolo degli immobili stessi le condutture elettriche e relativi sostegni; b) di eseguire e mantenere nelle proprie case tutte le diramazioni occorrenti per servizio di energia elettrica agli inquilini. — L'utente, a cui l'energia elettrica viene fornita a bassa tensione, dovrà in ogni tempo a richiesta della Società mettere gratuitamente a disposizione della medesima un locale adatto a cabina di trasformazione, e la Società potrà usufruirne per servire anche altri utenti. — L'inizio dei lavori e la consegna dell'energia restano subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti e alla concessione dei permessi di passaggio delle condutture da parte dei proprietari confinanti.

Art. 2. — L'impianto interno e la relativa manutenzione, a partire dal punto di consegna suindicato, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura, spese e rischio dell'utente, secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni tecniche della Società, servendosi degli installatori da essa autorizzati. — Alla Società spetta la facoltà di fissare le condizioni tecniche (rendimento, isolamento, tensione, fattore di potenza, ecc.), a cui dovranno rispondere i trasformatori, i motori e gli altri apparecchi, come pure di approvare il disegno della cabina di trasformazione prima della sua esecuzione. — Prima di immettere la corrente nell'impianto interno dell'utente, la Società si riserva di collaudare nell'interesse del buon andamento del suo esercizio, e perciò senza alcuna sua responsabilità, l'impianto interno stesso. Dopo tale collaudo l'utente non potrà fare modificazione alcuna nel suo impianto senza previo accordo scritto colla Società.

Art. 3. — L'utente dovrà sempre permettere agli agenti della Società l'accesso ai propri locali per l'ispezione dell'impianto interno. — L'utente è pure tenuto ad informare immediatamente la Società di ogni inconveniente che avesse a verificarsi nel suo impianto interno e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni che, rispetto a tale impianto, la Società avesse ad impartire a garanzia dell'impianto stesso e nell'interesse dell'esercizio della Società. — L'utente si impegna inoltre di regolarsi secondo le prescrizioni che sono e saranno imposte dalle Autorità competenti sull'uso dell'elettricità, prescrizioni che però possono mai dargli pretesto di venir meno agli obblighi assunti verso la Società. — E' vietato all'utente di usare nel suo impianto energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società.

Art. 4. — La Società potrà in qualsiasi tempo ed a esclusivo suo giudizio cambiare la tensione e la forma della corrente. In tale caso l'utente provvederà a sua cura e spese al ricambio delle lampade e degli apparecchi tutti per l'utilizzazione dell'energia.

Misura
e
Controlli

Art. 5. — Per determinare il consumo fatto dall'utente entro e sopra il carico massimo o fuori orario e per controllare comunque l'erogazione d'energia fatta all'utente, la Società installerà presso l'utente stesso tutti gli apparecchi che crederà necessari e che potrà sempre sostituire con altri che ritenesse più atti allo scopo. Per detti apparecchi l'utente corrisponderà un nolo mensile che verrà stabilito dalla Società volta per volta. — La Società potrà applicare agli apparecchi di controllo ed alle valvole tutti quei sigilli e contrassegni che crederà opportuni a tutela dei suoi diritti; la rottura dei sigilli farà incorrere l'utente in una penalità di lire 25, salva ogni altra azione, anche in via penale, che possa alla Società competere.

Art. 6. — La lettura sui contatori sarà fatta da agenti della Società e l'utente dovrà sempre permettere loro l'accesso nei propri locali anche per la verifica degli apparecchi di misura e controllo. — L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli altri apparecchi di controllo installati presso di lui, e sono perciò a suo carico le eventuali riparazioni per guasti a lui imputabili. — Se il contatore si fermasse, od apparisse comunque difettoso il suo funzionamento, l'utente dovrà tosto informarne la Società. Il conteggio dell'energia consumata durante il mancato buon funzionamento del contatore, sarà fatto in base alle indicazioni degli eventuali altri apparecchi di controllo, di cui all'articolo precedente, ed in loro mancanza in base al consumo medio giornaliero verificatosi nel mese precedente; però, se la fornitura dura da oltre un anno, è in tacoltà della Società di basarsi sul consumo medio giornaliero verificatosi nel mese corrispondente dell'anno che precede. — Se il mancato funzionamento del contatore è dovuto a guasto imputabile all'utente, e non è stato immediatamente denunciato alla Società, il consumo come sopra calcolato verrà aumentato del 30%. — Presso gli utenti a cui l'energia viene fornita ad alta tensione, la Società potrà inserire gli apparecchi di misura e controllo sul circuito a bassa tensione, nel quale caso i consumi o carichi indicati dai detti apparecchi verranno maggiorati dalle perdite di trasformazione; ciò per tenere conto della perdita dovuta ai trasformatori. L'utente ha però l'obbligo di distaccare i trasformatori sul primario nelle ore fuori orario di lavoro; ogni qualvolta l'utente venisse meno a questo obbligo, il coefficiente verrà per tutto il mese in corso aumentato del 10%.

Art. 7. — Il contatore e gli altri apparecchi di controllo, saranno sottoposti, o presso l'utente o presso il laboratorio della Società, a tutte quelle verifiche che la Società crederà del caso. L'utente potrà a sua volta chiedere in qualsiasi tempo la verifica di tali apparecchi, ma pagherà le relative spese, stabilite fin d'ora per ogni apparecchio verificato, in L. 25 se la misura avviene su B. T. e L. 50 per apparecchio speciale o su A. T., qualora le indicazioni dell'apparecchio risultassero esatte entro un limite di tolleranza più o meno 5%. Se tale limite di tolleranza risultasse superato, la fattura mensile precedente alla eseguita verifica sarà rettificata, e le spese incontrate dalla Società resteranno a carico della stessa. — In caso di disaccordo sul risultato di una verifica, essa sarà ripetuta a mezzo del R. Politecnico di Torino, a spese della parte soccombente. — Quando negli abbonamenti con contatore differenziale il contatore stesso non potesse venire registrato per il carico preciso chiesto dall'utente, la Società potrà modificare la richiesta entro un limite del più o meno 5%.

Importi fissi

Art. 8. — L'importo del consumo minimo annuo è calcolato ad anno solare. Al termine di ogni bimestre viene fatturato l'effettivo consumo. Il conguaglio fra il minimo garantito e l'effettivo consumo annuo viene fatto con l'ultimo bimestre. L'importo del consumo minimo o del canone a forfait o di eventuale quota fissa stabilita nella prima parte della polizza e del rotolo contatore resterà invariato se anche l'utente per cause non imputabili alla Società dovesse consumare una quantità di energia comunque inferiore a quella pattuita, o non potesse usufruire dell'energia per tutto il tempo pel quale la Società è obbligata di farne la fornitura. — L'impegno per detti importi decorrerà dal giorno in cui l'utente sarà in grado di consumare una quantità comunque di energia, ed al più tardi quindici giorni dopo che la Società avrà ultimata la presa, sempre salvo indicazione diversa nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Qualora gli agenti della Società constatassero che nell'impianto dell'utente sono installati motori per una potenza complessiva superiore a quella convenuta nelle condizioni speciali precedenti, la Società indipendentemente dagli eventuali consumi fatti sopra il carico massimo convenuto, avrà la facoltà di aumentare proporzionalmente l'importo del consumo minimo annuo e della quota di trasformazione a far tempo dalla data dell'aumento della potenza dei motori e per tutta la restante durata del presente abbonamento.

Tasse

Art. 9. — Qualunque tassa governativa o municipale, presente e futura, sul consumo o sulla produzione dell'energia elettrica, sui contatori o sui materiali di consumo in genere, è a carico dell'utente che la rimborserà alla Società mensilmente, insieme coll'importo dovuto per la fornitura dell'energia.

Pagamenti

Art. 10. — L'importo della fornitura dell'energia, della quota di trasformazione, del nolo-contatore, delle tasse e delle eventuali provviste e lavori, nonché del bollo di ricevuta, dovrà essere pagato dall'utente entro 10 giorni dalla presentazione della fattura alla sede della Società od a mani dei suoi incaricati delle esazioni, contro rilascio della fattura debitamente quitanzata. — La Società potrà però esigere in qualsiasi tempo dall'utente, a titolo di garanzia intendendosi quale deposito infruttifero, una somma corrispondente al valore del materiale in consegna all'utente stesso ed all'importo della fornitura d'energia per tre mesi, e l'utente dovrà versarla entro 10 giorni dal relativo invito. — L'utente è obbligato di pagare interamente l'importo esposto nelle fatture mensili, salvo il diritto di presentare contemporaneamente reclamo alla Società per ottenere nella fattura del mese successivo l'abbuono di quanto eventualmente risultasse avere pagato in più del dovuto.

**Interruzioni
Riduzioni
Sospensioni**

Art. 11. — L'energia elettrica sarà fornita normalmente in tutti i giorni feriali dell'anno, e l'utente potrà usufruirne di notte e di giorno o secondo l'orario stabilito nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Nel caso che, per motivi di forza maggiore per causa e conseguenze di guerra, per fatto di terzi o per esigenze di Autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti agli impianti della Società, per mancanza o scarsità sul mercato del carbone necessario all'impianto termico della Società, dovesse venire interrotta o ridotta la fornitura dell'energia elettrica l'utente non avrà diritto ad indennizzo di alcuna specie, ma solamente alla riduzione del minimo annuo garantito o del canone a forfait, in proporzione delle ore d'interruzione, o di riduzione eccedenti in un anno solare le prime 100 ore concesse quale tolleranza annua alla Società. Non si considerano però mai agli effetti del computo delle ore d'interruzione, le interruzioni dovute a qualsiasi inconveniente verificatosi nell'impianto interno dell'utente, e quelle non superiori a 15 minuti primi, qualunque sia la loro causa, nonchè le sospensioni che la Società è in facoltà di effettuare, senza obbligo di preavviso, in tutti i giorni feriali, dalle 12 alle 13, o nei giorni festivi qualunque sia la loro durata.

Infrazioni

Art. 12. — La Società sarà sempre in diritto di sospendere la fornitura dell'energia, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, quando: a) l'utente ritardasse il pagamento degli importi comunque dovuti alla Società, sia in dipendenza del presente abbonamento, sia in dipendenza di qualsiasi altro abbonamento di luce, forza o riscaldamento fatto dall'utente ancorchè per locali diversi, nel modo e termine prescritto dall'art. 10; b) l'utente impedisse od ostacolasse agli agenti della Società il libero accesso ai propri locali per la verifica del contatore e degli apparecchi di controllo e l'ispezione dell'impianto interno; c) l'utente consumasse energia con carico o orario maggiore di quello che gli spetta, utilizzasse energia a scopo diverso da quello dichiarato nell'abbonamento, oppure quando l'utente, sublocasse l'energia a terzi senza il consenso scritto della Società; d) l'impianto interno fosse stato modificato senza il previo accordo colla Società; e) la potenza dei macchinari e trasformatori installati nell'impianto dell'utente non rispondesse alle prescrizioni tecniche della Società, o per difetti o guasti imputabili all'impianto stesso, venisse compromesso il buon funzionamento dell'esercizio della Società o degli altri suoi utenti; f) si constatasse dagli agenti della Società qualsiasi manomissione o frode oppure la rottura dei sigilli. In caso di recidiva la Società potrà senz'altro dichiarare risolto l'abbonamento per fatto e colpa dell'utente. Le spese per le operazioni di rialacciamento dell'impianto di almeno lire 50, sono sempre a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

Vincoli

Art. 13. — L'utente si obbliga, per tutta la durata della polizza d'abbonamento di non usare e non permettere che altri usi nelle case e nei locali di sua proprietà o da lui affittati, energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società, per qualsiasi altro scopo. — L'utente che durante l'abbonamento avesse a costruire, acquistare od affittare altre case od altri locali che non costituiscono un semplice ampliamento della casa o dello stabilimento, laboratorio o negozio od esercizio pubblico già da lui posseduto o tenuto comunque in uso, s'impegna di dare per la fornitura dell'energia elettrica occorrente, la preferenza alla Società, ove questa si dichiara disposta a fornire la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore. In questo caso la fornitura, ferme le condizioni generali del presente abbonamento, durerà sino alla scadenza dello stesso, ma non meno di tre anni. Ove però i locali che in avvenire l'utente fosse per acquistare o prendere in affitto fossero già precedentemente vincolati con altro fornitore per il servizio di energia elettrica, l'impegno di cui sopra resterà sospeso limitatamente ai detti locali già vincolati ad altro fornitore e alla restante durata del vincolo.

**Cessione
Risoluzione**

Art. 14. — E' vietato all'utente di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, in parte o tutta l'energia stessa, senza avere ottenuto prima il consenso per iscritto dalla Società. — L'utente che durante l'abbonamento addivenga all'alienazione della casa, alla rimessione, cessione o vendita del negozio, esercizio pubblico, stabilimento, laboratorio o comunque all'abbandono dei locali in cui è fornita l'energia elettrica, dovrà informare tosto la Società a mezzo di lettera raccomandata e sarà tenuto ad addossare al successore l'ulteriore esecuzione dell'abbonamento fino al suo termine. Sarà liberato verso la Società unicamente quando il successore sia stato riconosciuto da essa Società mediante scritto, oppure quando la Società abbia dichiarato di preferire all'offerta subentrante la cessazione pura e semplice del contratto. — Qualora invece l'utente addivenisse alla liquidazione e conseguente chiusura definitiva della sua azienda, potrà risolvere l'abbonamento anche prima della sua scadenza contrattuale, preavvisando con lettera raccomandata la Società almeno tre mesi prima della data alla quale intende far cessare il contratto, e pagando contemporaneamente un premio eguale a lire 25 per cento dell'importo medio mensile delle fatture (importo che in nessun caso sarà minore del minimo garantito) per la fornitura di energia elettrica, negli ultimi dodici mesi anteriori al trimestre di preavviso, moltiplicato per il numero dei mesi che decorrono dalla scadenza del trimestre di preavviso alla scadenza contrattuale. Se l'abbonamento decorre da meno di un anno la media sarà fatta, anzichè sui dodici mesi, sui mesi di effettiva decorrenza del contratto. Il trimestre di preavviso non potrà decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della lettera. Durante il trimestre di preavviso l'utente sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Rinnovazione

Art. 15. — Tre mesi prima della scadenza dell'abbonamento, ognuna delle parti avrà diritto di denunciarlo, mediante lettera raccomandata, in mancanza della quale denuncia l'abbonamento s'intende rinnovato per un eguale periodo di tempo e così di seguito. — Quando l'abbonamento venisse a termine e l'utente intendesse tuttavia di continuare o riprendere nei tre anni successivi al termine l'uso comunque di energia elettrica, egli dovrà dare la preferenza alla Società, ove questa si dichiara disposta a fornirgli la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore, ed in entrambi i casi il nuovo abbonamento sarà stipulato per un sessennio e per il detto prezzo a favore della Società, ed alle condizioni generali del presente abbonamento. — Al termine dell'abbonamento le opere di distacco e di eventuale rimozione della prese e dei materiali lasciati in consegna all'utente verranno eseguite a cura della Società, ed a spese dell'utente.

Controversie

Art. 16. — Per gli effetti del presente abbonamento la Società elegge il suo domicilio legale presso la sua sede in Pinerolo e l'utente nel luogo in cui viene fornita l'energia elettrica pattuita coll'abbonamento stesso. La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente abbonamento è deferita all'autorità giudiziaria di Pinerolo. — Ogni spesa o tassa relativa all'abbonamento è a carico dell'utente.

L'utente dichiara di aver ricevuto copia conforme della presente polizza.

Pinerolo, li 20 febbraio 1930

L'Abbonato

OSSERVAZIONI

Interruzioni
Riduzioni
Sospensioni

Art. 11. — L'energia elettrica sarà fornita normalmente in tutti i giorni feriali dell'anno, e l'utente potrà usufruirne di notte e di giorno o secondo l'orario stabilito nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Nel caso che, per motivi di forza maggiore per causa e conseguenze di guerra, per fatto di terzi o per esigenze di Autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti agli impianti della Società, per mancanza o scarsità sul mercato del carbone necessario all'impianto termico della Società, dovesse venire interrotta o ridotta la fornitura dell'energia elettrica l'utente non avrà diritto ad indennizzo di alcuna specie, ma solamente alla riduzione del minimo annuo garantito o del canone a forfait, in proporzione delle ore d'interruzione, o di riduzione eccedenti in un anno solare le prime 100 ore concesse quale tolleranza annua alla Società. Non si considerano però mai agli effetti del computo delle ore d'interruzione, le interruzioni dovute a qualsiasi inconveniente verificatosi nell'impianto interno dell'utente, e quelle non superiori a 15 minuti primi, qualunque sia la loro causa, nonché le sospensioni che la Società è in facoltà di effettuare, senza obbligo di preavviso, in tutti i giorni feriali, dalle 12 alle 13, o nei giorni festivi qualunque sia la loro durata.

Infrazioni

Art. 12. — La Società sarà sempre in diritto di sospendere la fornitura dell'energia, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, quando: a) l'utente ritardasse il pagamento degli importi comunque dovuti alla Società, sia in dipendenza del presente abbonamento, sia in dipendenza di qualsiasi altro abbonamento di luce, forza o riscaldamento fatto dall'utente ancorchè per locali diversi, nel modo e termine prescritto dall'art. 10; b) l'utente impedisse od ostacolasse agli agenti della Società il libero accesso ai propri locali per la verifica del contatore e degli apparecchi di controllo e l'ispezione dell'impianto interno; c) l'utente consumasse energia con carico o orario maggiore di quello che gli spetta, utilizzasse energia a scopo diverso da quello dichiarato nell'abbonamento, oppure quando l'utente sublocasse l'energia a terzi senza il consenso scritto della Società; d) l'impianto interno fosse stato modificato senza il previo accordo colla Società; e) la potenza dei macchinari e trasformatori installati nell'impianto dell'utente non rispondesse alle prescrizioni tecniche della Società, oppure per difetti o guasti imputabili all'impianto stesso, venisse compromesso il buon funzionamento dell'esercizio della Società o degli altri suoi utenti; f) si constatasse dagli agenti della Società qualsiasi manomissione o frode oppure la rottura dei sigilli. In caso di recidiva la Società potrà senz'altro dichiarare risolto l'abbonamento per fatto e colpa dell'utente. Le spese per le operazioni di riallacciamento dell'impianto di almeno lire 50, sono sempre a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

Vincoli

Art. 13. — L'utente si obbliga, per tutta la durata della polizza d'abbonamento di non usare e non permettere che altri usi nelle case e nei locali di sua proprietà o da lui affittati, energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società, per qualsiasi altro scopo. — L'utente che durante l'abbonamento avesse a costruire, acquistare od affittare altre case od altri locali che non costituissero un semplice ampliamento della casa o dello stabilimento, laboratorio o negozio od esercizio pubblico già da lui posseduto o tenuto comunque in uso, s'impegna di dare per la fornitura dell'energia elettrica occorrente, la preferenza alla Società, ove questa si dichiara disposta a fornire la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore. In questo caso la fornitura, ferme le condizioni generali del presente abbonamento, durerà sino alla scadenza dello stesso, ma non meno di tre anni. Ove però i locali che in avvenire l'utente fosse per acquistare o prendere in affitto fossero già precedentemente vincolati con altro fornitore per il servizio di energia elettrica, l'impegno di cui sopra resterà sospeso limitatamente ai detti locali già vincolati ad altro fornitore e alla restante durata del vincolo.

Cessione
Risoluzione

Art. 14. — E' vietato all'utente di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, in parte o tutta l'energia stessa, senza avere ottenuto prima il consenso per iscritto dalla Società. — L'utente che durante l'abbonamento addivenga all'alienazione della casa, alla rimessione, cessione o vendita del negozio, esercizio pubblico, stabilimento, laboratorio o comunque all'abbandono dei locali in cui è fornita l'energia elettrica, dovrà informare tosto la Società a mezzo di lettera raccomandata e sarà tenuto ad addossare al successore l'ulteriore esecuzione dell'abbonamento fino al suo termine. Sarà liberato verso la Società unicamente quando il successore sia stato riconosciuto da essa Società mediante scritto, oppure quando la Società abbia dichiarato di preferire all'offerta subentrante la cessazione pura e semplice del contratto. — Qualora invece l'utente addivenisse alla liquidazione e conseguente chiusura definitiva della sua azienda, potrà risolvere l'abbonamento anche prima della sua scadenza contrattuale, preavvisando con lettera raccomandata la Società almeno tre mesi prima della data alla quale intende far cessare il contratto, e pagando contemporaneamente un premio eguale a lire 25 per cento dell'importo medio mensile delle fatture (importo che in nessun caso sarà minore del minimo garantito) per la fornitura di energia elettrica, negli ultimi dodici mesi anteriori al trimestre di preavviso, moltiplicato per il numero dei mesi che decorrono dalla scadenza del trimestre di preavviso alla scadenza contrattuale. Se l'abbonamento decorre da meno di un anno la media sarà fatta, anzichè sui dodici mesi, sui mesi di effettiva decorrenza del contratto. Il trimestre di preavviso non potrà decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della lettera. Durante il trimestre di preavviso l'utente sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Rinnovazione

Art. 15. — Tre mesi prima della scadenza dell'abbonamento, ognuna delle parti avrà diritto di denunciarlo, mediante lettera raccomandata, in mancanza della quale denuncia l'abbonamento s'intende rinnovato per un eguale periodo di tempo e così di seguito. — Quando l'abbonamento venisse a termine e l'utente intendesse tuttavia di continuare o riprendere nei tre anni successivi al termine l'uso comunque di energia elettrica, egli dovrà dare la preferenza alla Società, ove questa si dichiara disposta a fornirgli la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore, ed in entrambi i casi il nuovo abbonamento sarà stipulato per un sessennio e per il detto prezzo a favore della Società, ed alle condizioni generali del presente abbonamento. — Al termine dell'abbonamento le opere di distacco e di eventuale rimozione della prese e dei materiali lasciati in consegna all'utente verranno eseguite a cura della Società, ed a spese dell'utente.

Controversie

Art. 16. — Per gli effetti del presente abbonamento la Società elegge il suo domicilio legale presso la sua sede in Pinerolo e l'utente nel luogo in cui viene fornita l'energia elettrica pattuita coll'abbonamento stesso. La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente abbonamento è deferita all'autorità giudiziaria di Pinerolo. — Ogni spesa o tassa relativa all'abbonamento è a carico dell'utente.

L'utente dichiara di aver ricevuto copia conforme della presente polizza.

Pinerolo, li 20 febbraio 1930

L'Abbonato

OSSERVAZIONI

Interruzioni
Riduzioni
Sospensioni

Art. 11. — L'energia elettrica sarà fornita normalmente in tutti i giorni feriali dell'anno, e l'utente potrà usufruirne di notte e di giorno o secondo l'orario stabilito nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Nel caso che, per motivi di forza maggiore per causa e conseguenze di guerra, per fatto di terzi o per esigenze di Autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti agli impianti della Società, per mancanza o scarsità sul mercato del carbone necessario all'impianto termico della Società, dovesse venire interrotta o ridotta la fornitura dell'energia elettrica l'utente non avrà diritto ad indennizzo di alcuna specie, ma solamente alla riduzione del minimo annuo garantito o del canone a forfait, in proporzione delle ore d'interruzione, o di riduzione eccedenti in un anno solare le prime 100 ore concesse quale tolleranza annua alla Società. Non si considerano però mai agli effetti del computo delle ore d'interruzione, le interruzioni dovute a qualsiasi inconveniente verificatosi nell'impianto interno dell'utente, e quelle non superiori a 15 minuti primi, qualunque sia la loro causa, nonchè le sospensioni che la Società è in facoltà di effettuare, senza obbligo di preavviso, in tutti i giorni feriali, dalle 12 alle 13, o nei giorni festivi qualunque sia la loro durata.

Infrazioni

Art. 12. — La Società sarà sempre in diritto di sospendere la fornitura dell'energia, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, quando: a) l'utente ritardasse il pagamento degli importi comunque dovuti alla Società, sia in dipendenza del presente abbonamento, sia in dipendenza di qualsiasi altro abbonamento di luce, forza o riscaldamento fatto dall'utente ancorchè per locali diversi, nel modo e termine prescritto dall'art. 10; b) l'utente impedisse od ostacolasse agli agenti della Società il libero accesso ai propri locali per la verifica del contatore e degli apparecchi di controllo e l'ispezione dell'impianto interno; c) l'utente consumasse energia con carico o orario maggiore di quello che gli spetta, utilizzasse energia a scopo diverso da quello dichiarato nell'abbonamento, oppure quando l'utente sublocasse l'energia a terzi senza il consenso scritto della Società; d) l'impianto interno fosse stato modificato senza il previo accordo colla Società; e) la potenza dei macchinari e trasformatori installati nell'impianto dell'utente non rispondesse alle prescrizioni tecniche della Società oppure per difetti o guasti imputabili all'impianto stesso, venisse compromesso il buon funzionamento dell'esercizio della Società o degli altri suoi utenti; f) si constatasse dagli agenti della Società qualsiasi manomissione o frode oppure la rottura dei sigilli. In caso di recidiva la Società potrà senz'altro dichiarare risolto l'abbonamento per fatto e colpa dell'utente. Le spese per le operazioni di riallacciamento dell'impianto di almeno lire 50, sono sempre a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

Vincoli

Art. 13. — L'utente si obbliga, per tutta la durata della polizza d'abbonamento di non usare e non permettere che altri usi nelle case e nei locali di sua proprietà o da lui affittati, energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società, per qualsiasi altro scopo. — L'utente che durante l'abbonamento avesse a costruire, acquistare od affittare altre case od altri locali che non costituiscono un semplice ampliamento della casa o dello stabilimento, laboratorio o negozio od esercizio pubblico già da lui posseduto o tenuto comunque in uso, s'impegna di dare per la fornitura dell'energia elettrica occorrente, la preferenza alla Società, ove questa si dichiari disposta a fornire la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore. In questo caso la fornitura, ferme le condizioni generali del presente abbonamento, durerà sino alla scadenza dello stesso, ma non meno di tre anni. Ove però i locali che in avvenire l'utente fosse per acquistare o prendere in affitto fossero già precedentemente vincolati con altro fornitore per il servizio di energia elettrica, l'impegno di cui sovra resterà sospeso limitatamente ai detti locali già vincolati ad altro fornitore e alla restante durata del vincolo.

Cessione
Risoluzione

Art. 14. — E' vietato all'utente di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, in parte o tutta l'energia stessa, senza avere ottenuto prima il consenso per iscritto dalla Società. — L'utente che durante l'abbonamento addivenga all'alienazione della casa, alla rimessione, cessione o vendita del negozio, esercizio pubblico, stabilimento, laboratorio o comunque all'abbandono dei locali in cui è fornita l'energia elettrica, dovrà informare tosto la Società a mezzo di lettera raccomandata e sarà tenuto ad addossare al successore l'ulteriore esecuzione dell'abbonamento fino al suo termine. Sarà liberato verso la Società unicamente quando il successore sia stato riconosciuto da essa Società mediante scritto, oppure quando la Società abbia dichiarato di preferire all'offerta subentrante la cessazione pura e semplice del contratto. — Qualora invece l'utente addivenisse alla liquidazione e conseguente chiusura definitiva della sua azienda, potrà risolvere l'abbonamento anche prima della sua scadenza contrattuale, preavvisando con lettera raccomandata la Società almeno tre mesi prima della data alla quale intende far cessare il contratto, e pagando contemporaneamente un premio eguale a lire 25 per cento dell'importo medio mensile delle fatture (importo che in nessun caso sarà minore del minimo garantito) per la fornitura di energia elettrica, negli ultimi dodici mesi anteriori al trimestre di preavviso, moltiplicato per il numero dei mesi che decorrono dalla scadenza del trimestre di preavviso alla scadenza contrattuale. Se l'abbonamento decorre da meno di un anno la media sarà fatta, anzichè sui dodici mesi, sui mesi di effettiva decorrenza del contratto. Il trimestre di preavviso non potrà decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della lettera. Durante il trimestre di preavviso l'utente sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Rinnovazione

Art. 15. — Tre mesi prima della scadenza dell'abbonamento, ognuna delle parti avrà diritto di denunciarlo, mediante lettera raccomandata, in mancanza della quale denuncia l'abbonamento s'intende rinnovato per un eguale periodo di tempo e così di seguito. — Quando l'abbonamento venisse a termine e l'utente intendesse tuttavia di continuare o riprendere nei tre anni successivi al termine l'uso comunque di energia elettrica, egli dovrà dare la preferenza alla Società, ove questa si dichiari disposta a fornirgli la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore, ed in entrambi i casi il nuovo abbonamento sarà stipulato per un sessennio e per il detto prezzo a favore della Società, ed alle condizioni generali del presente abbonamento. — Al termine dell'abbonamento le opere di distacco e di eventuale rimozione della prese e dei materiali lasciati in consegna all'utente verranno eseguite a cura della Società, ed a spese dell'utente.

Controversie

Art. 16. — Per gli effetti del presente abbonamento la Società elegge il suo domicilio legale presso la sua sede in Pinerolo e l'utente nel luogo in cui viene fornita l'energia elettrica pattuita coll'abbonamento stesso. La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente abbonamento è deferita all'autorità giudiziaria di Pinerolo. — Ogni spesa o tassa relativa all'abbonamento è a carico dell'utente.

L'utente dichiara di aver ricevuto copia conforme della presente polizza.

Pinerolo, li 20 febbraio 1930

L'Abbonato

OSSERVAZIONI

Rinnova
o
sostituisce

la Polizza

di

con aumento
o
diminuzione

di

Scad.
7.



SOCIETÀ PINEROLESE ELETTRICITÀ

S. P. E.

ANONIMA CON SEDE IN PINEROLO

Capitale Lire 2.500.000 interamente versato

Polizza d'Abbonamento all'Energia Elettrica

ad uso ILLUMINAZIONE a FORFAIT

del Sig. *Ass. ne Gen. le Operaria*

Decorrenza *1 Settembre* 193 *2* Scadenza *31 Dicembre* 193 *2*

Il sottoscritto, volendo usare Energia Elettrica per Illuminazione nel proprio impianto

in *Pinerolo* nello stabile N. *2* in *V. G. Fellico*
di proprietà *Utente* dichiara di affidare

alla Società Pinerolese Elettricità (S. P. E.) il servizio di fornitura dell'energia occorrentegli alle seguenti condizioni speciali e generali di abbonamento concordate con la predetta Società.

CONDIZIONI SPECIALI

L'Energia verrà fornita dalla Società sotto forma di corrente alternata alla tensione di *125* Volt circa, frequenza di 50 periodi.

L'impianto consta di N. *4* lampade da *16* candele

N. " " "

N. " " "

per un totale di N. *4* lampade e *64* candele

rappresentanti il carico massimo installato.

La energia verrà fatturata al prezzo di Lire _____ per candela anno.

L'importo della fornitura sarà quindi di Lire *192*

oltre le tasse governative in Lire *24*

" " comunali in Lire *1920*

nolo limitatore e tassa di esazione in Lire _____

e cioè: TOTALI Lire *238.20*

Per le spese di presa, l'utente corrisponderà una volta tanto la somma di L. *2*
oltre l'importo della posa contatore in L. *2*, tassa di collaudo L. *2* e spese di
polizza in L. *8*.

Rinnova
o
sostituisce

la Polizza

di

con aumento
o
diminuzione

di

Scad. 97.



SOCIETÀ PINEROLESE ELETTRICITÀ

S. P. E.

ANONIMA CON SEDE IN PINEROLO

Capitale Lire 2.500.000 interamente versato

Polizza d'Abbonamento all'Energia Elettrica

ad uso ILLUMINAZIONE a FORFAIT

del Sig. *Ass. ne Gen. le Operaria*

Decorrenza *1 Settembre* 193 *2* Scadenza *31 Dicembre* 193 *2*

Il sottoscritto, volendo usare Energia Elettrica per Illuminazione nel proprio impianto

in *Pinerolo* nello stabile N. *2* in *V. G. Fellicio*
di proprietà *Utente* dichiara di affidare
alla Società Pinerolese Elettricità (S. P. E.) il servizio di fornitura dell'energia occorrentegli alle seguenti
condizioni speciali e generali di abbonamento concordate con la predetta Società.

CONDIZIONI SPECIALI

L'Energia verrà fornita dalla Società sotto forma di corrente alternata alla tensione
di *125* Volt circa, frequenza di 50 periodi.

L'impianto consta di N. *4* lampade da *16* candele

N. " " "

N. " " "

per un totale di N. *4* lampade e *64* candele

rappresentanti il carico massimo installato.

La energia verrà fatturata al prezzo di Lire _____ per candela anno.

L'importo della fornitura sarà quindi di Lire *192*
oltre le tasse governative in Lire *24*
" " comunali in Lire *1920*
nolo limitatore e tassa di esazione in Lire _____

e cioè: TOTALI Lire *2360*

Per le spese di presa, l'utente corrisponderà una volta tanto la somma di L. *2*
oltre l'importo della posa contatore in L. *2*, tassa di collaudo L. *2* e spese di
polizza in L. *9*

CONDIZIONI GENERALI

Impianto
ed
Esercizio

Art. 1. — La consegna dell'energia elettrica viene ordinariamente fatta agli apparecchi di misura, ed in ogni caso il punto di consegna dell'energia viene dalla Società precisato nelle condizioni speciali precedenti. L'ubicazione degli apparecchi di misura viene stabilita dalla Società ad esclusivo suo giudizio. — Le opere di presa fino al punto di consegna stabilito vengono fatte a cura della Società che ne resta proprietaria e ne avrà l'ordinaria manutenzione. Per tali opere di presa l'utente pagherà a titolo di fondo perduto la somma indicata nelle condizioni speciali precedenti. — L'utente dovrà procurarsi l'autorizzazione del proprietario dell'immobile per l'esecuzione delle opere di presa dell'impianto interno e del suo esercizio. — L'utente proprietario di immobili concede, per tutta la durata dell'abbonamento gratuitamente alla Società: a) di collocare sopra e sotto il suolo degli immobili stessi le condutture elettriche e relativi sostegni; b) di eseguire e mantenere nelle proprie case tutte le diramazioni occorrenti per servizio di energia elettrica agli inquilini. — L'utente, a cui l'energia elettrica viene fornita a bassa tensione, dovrà in ogni tempo a richiesta della Società mettere gratuitamente a disposizione della medesima un locale adatto a cabina di trasformazione, e la Società potrà usufruirne per servire anche altri utenti. — L'inizio dei lavori e la consegna dell'energia restano subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti e alla concessione dei permessi di passaggio delle condutture da parte dei proprietari confinanti.

Art. 2. — L'impianto interno e la relativa manutenzione, a partire dal punto di consegna suindicato, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura, spese e rischio dell'utente, secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni tecniche della Società servendosi degli installatori da essa autorizzati. — Alla Società spetta la facoltà di fissare le condizioni tecniche (rendimento, isolamento, tensione, fattore di potenza, ecc.), a cui dovranno rispondere i trasformatori, i motori e gli altri apparecchi, come pure di approvare il disegno della cabina di trasformazione prima della sua esecuzione. — Prima di immettere la corrente nell'impianto interno dell'utente, la Società si riserva di collaudare nell'interesse del buon andamento del suo esercizio, e perciò senza alcuna sua responsabilità, l'impianto interno stesso. Dopo tale collaudo l'utente non potrà fare modificazione alcuna nel suo impianto senza previo accordo scritto colla Società.

Art. 3. — L'utente dovrà sempre permettere agli agenti della Società l'accesso ai propri locali per l'ispezione dell'impianto interno. — L'utente è pure tenuto ad informare immediatamente la Società di ogni inconveniente che avesse a verificarsi nel suo impianto interno e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni che, rispetto a tale impianto, la Società avesse ad impartire a garanzia dell'impianto stesso e nell'interesse dell'esercizio della Società. — L'utente si impegna inoltre di regolarsi secondo le prescrizioni che sono e saranno imposte dalle Autorità competenti sull'uso dell'elettricità, prescrizioni che però possono mai dargli pretesto di venir meno agli obblighi assunti verso la Società. — E' vietato all'utente di usare nel suo impianto energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società.

Art. 4. — La Società potrà in qualsiasi tempo ed a esclusivo suo giudizio cambiare la tensione e la forma della corrente. In tale caso l'utente provvederà a sua cura e spese al ricambio delle lampade e degli apparecchi tutti per l'utilizzazione dell'energia.

Misura
o
Controlli

Art. 5. — Per determinare il consumo fatto dall'utente entro e sopra il carico massimo o fuori orario e per controllare comunque l'erogazione d'energia fatta all'utente, la Società installerà presso l'utente stesso tutti gli apparecchi che crederà necessari e che potrà sempre sostituire con altri che ritenesse più atti allo scopo. Per detti apparecchi l'utente corrisponderà un nolo mensile che verrà stabilito dalla Società volta per volta. — La Società potrà applicare agli apparecchi di controllo ed alle valvole tutti quei sigilli e contrassegni che crederà opportuni a tutela dei suoi diritti; la rottura dei sigilli farà incorrere l'utente in una penalità di lire 25, salva ogni altra azione, anche in via penale, che possa alla Società competere.

Art. 6. — La lettura sui contatori sarà fatta da agenti della Società e l'utente dovrà sempre permettere loro l'accesso nei propri locali anche per la verifica degli apparecchi di misura e controllo. — L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli altri apparecchi di controllo installati presso di lui, e sono perciò a suo carico le eventuali riparazioni per guasti a lui imputabili. — Se il contatore si fermasse, od apparisse comunque difettoso il suo funzionamento, l'utente dovrà tosto informarne la Società. Il conteggio dell'energia consumata durante il mancato buon funzionamento del contatore, sarà fatto in base alle indicazioni degli eventuali altri apparecchi di controllo, di cui all'articolo precedente, ed in loro mancanza in base al consumo medio giornaliero verificatosi nel mese precedente; però, se la fornitura dura da oltre un anno, è in facoltà della Società di basarsi sul consumo medio giornaliero verificatosi nel mese corrispondente dell'anno che precede. — Se il mancato funzionamento del contatore è dovuto a guasto imputabile all'utente, e non è stato immediatamente denunciato alla Società, il consumo come sopra calcolato verrà aumentato del 30%. — Presso gli utenti a cui l'energia viene fornita ad alta tensione, la Società potrà inserire gli apparecchi di misura e controllo sul circuito a bassa tensione, nel quale caso i consumi o carichi indicati dai detti apparecchi verranno maggiorati dalle perdite di trasformazione; ciò per tenere conto della perdita dovuta ai trasformatori. L'utente ha però l'obbligo di distaccare i trasformatori sul primario nelle ore fuori orario di lavoro; ogni qualvolta l'utente venisse meno a questo obbligo, il coefficiente verrà per tutto il mese in corso aumentato del 10%.

Art. 7. — Il contatore e gli altri apparecchi di controllo, saranno sottoposti, o presso l'utente o presso il laboratorio della Società, a tutte quelle verifiche che la Società crederà del caso. L'utente potrà a sua volta chiedere in qualsiasi tempo la verifica di tali apparecchi, ma pagherà le relative spese, stabilite fin d'ora per ogni apparecchio verificato, in L. 25 se la misura avviene su B. T. e L. 50 per apparecchio speciale o su A. T., qualora le indicazioni dell'apparecchio risultassero esatte entro un limite di tolleranza più o meno 5%. Se tale limite di tolleranza risultasse superato, la fattura mensile precedente alla eseguita verifica sarà rettificata, e le spese incontrate dalla Società resteranno a carico della stessa. — In caso di disaccordo sul risultato di una verifica, essa sarà ripetuta a mezzo del R. Politecnico di Torino, a spese della parte soccombente. — Quando negli abbonamenti con contatore differenziale il contatore stesso non potesse venire registrato per il carico preciso chiesto dall'utente, la Società potrà modificare la richiesta entro un limite del più o meno 5%.

Importi fissi

Art. 8. — L'importo del consumo minimo annuo è calcolato ad anno solare. Al termine di ogni bimestre viene fatturato l'effettivo consumo. Il conguaglio fra il minimo garantito e l'effettivo consumo annuo viene fatto con l'ultimo bimestre. L'importo del consumo minimo o del canone a forfait o di eventuale quota fissa stabilita nella prima parte della polizza e del nolo contatore resterà invariato se anche l'utente per cause non imputabili alla Società dovesse consumare una quantità di energia comunque inferiore a quella pattuita, o non potesse usufruire dell'energia per tutto il tempo pel quale la Società è obbligata di farne la fornitura. — L'impegno per detti importi decorrerà dal giorno in cui l'utente sarà in grado di consumare una quantità comunque di energia, ed al più tardi quindici giorni dopo che la Società avrà ultimata la presa, sempre salvo indicazione diversa nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Qualora gli agenti della Società constatassero che nell'impianto dell'utente sono installati motori per una potenza complessiva superiore a quella convenuta nelle condizioni speciali precedenti, la Società indipendentemente dagli eventuali consumi fatti sopra il carico massimo convenuto, avrà la facoltà di aumentare proporzionalmente l'importo del consumo minimo annuo e della quota di trasformazione a far tempo dalla data dell'aumento della potenza dei motori e per tutta la restante durata del presente abbonamento.

Tasse

Art. 9. — Qualunque tassa governativa o municipale, presente e futura, sul consumo o sulla produzione dell'energia elettrica, sui contatori o sui materiali di consumo in genere, è a carico dell'utente che la rimborserà alla Società mensilmente, insieme coll'importo dovuto per la fornitura dell'energia.

Pagamenti

Art. 10. — L'importo della fornitura dell'energia, della quota di trasformazione, del nolo-contatore, delle tasse e delle eventuali provviste e lavori, nonché del bollo di ricevuta, dovrà essere pagato dall'utente entro 10 giorni dalla presentazione della fattura alla sede della Società od a mani dei suoi incaricati delle esazioni, contro rilascio della fattura debitamente quitanzata. — La Società potrà però esigere in qualsiasi tempo dall'utente, a titolo di garanzia intendendosi quale deposito infruttifero, una somma corrispondente al valore del materiale in consegna all'utente stesso ed all'importo della fornitura d'energia per tre mesi, e l'utente dovrà versarla entro 10 giorni dal relativo invito. — L'utente è obbligato di pagare interamente l'importo esposto nelle fatture mensili, salvo il diritto di presentare contemporaneamente reclamo alla Società per ottenere nella fattura del mese successivo l'abbuono di quanto eventualmente risultasse avere pagato in più del dovuto.

**Interruzioni
Riduzioni
Sospensioni**

Art. 11. — L'energia elettrica sarà fornita normalmente in tutti i giorni feriali dell'anno, e l'utente potrà usufruirne di notte e di giorno o secondo l'orario stabilito nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Nel caso che, per motivi di forza maggiore per causa e conseguenze di guerra, per fatto di terzi o per esigenze di Autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti agli impianti della Società, per mancanza o scarsità sul mercato del carbone necessario all'impianto termico della Società, dovesse venire interrotta o ridotta la fornitura dell'energia elettrica l'utente non avrà diritto ad indennizzo di alcuna specie, ma solamente alla riduzione del minimo annuo garantito o del canone a forfait, in proporzione delle ore d'interruzione, o di riduzione eccedenti in un anno solare le prime 100 ore concesse quale tolleranza annua alla Società. Non si considerano però mai agli effetti del computo delle ore d'interruzione, le interruzioni dovute a qualsiasi inconveniente verificatosi nell'impianto interno dell'utente, e quelle non superiori a 15 minuti primi, qualunque sia la loro causa, nonché le sospensioni che la Società è in facoltà di effettuare, senza obbligo di preavviso, in tutti i giorni feriali, dalle 12 alle 13, o nei giorni festivi qualunque sia la loro durata.

Infrazioni

Art. 12. — La Società sarà sempre in diritto di sospendere la fornitura dell'energia, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, quando: a) l'utente ritardasse il pagamento degli importi comunque dovuti alla Società, sia in dipendenza del presente abbonamento, sia in dipendenza di qualsiasi altro abbonamento di luce, forza o riscaldamento fatto dall'utente ancorché per locali diversi, nel modo e termine prescritto dall'art. 10; b) l'utente impedisse od ostacolasse agli agenti della Società il libero accesso ai propri locali per la verifica del contatore e degli apparecchi di controllo e l'ispezione dell'impianto interno; c) l'utente consumasse energia con carico o orario maggiore di quello che gli spetta, utilizzasse energia a scopo diverso da quello dichiarato nell'abbonamento, oppure quando l'utente sublocasse l'energia a terzi senza il consenso scritto della Società; d) l'impianto interno fosse stato modificato senza il previo accordo colla Società; e) la potenza dei macchinari e trasformatori installati nell'impianto dell'utente non rispondesse alle prescrizioni tecniche della Società, oppure per difetti o guasti imputabili all'impianto stesso, venisse compromesso il buon funzionamento dell'esercizio della Società o degli altri suoi utenti; f) si constatasse dagli agenti della Società qualsiasi manomissione o frode oppure la rottura dei sigilli. In caso di recidiva la Società potrà senz'altro dichiarare risolto l'abbonamento per fatto e colpa dell'utente. Le spese per le operazioni di riacciamento dell'impianto di almeno lire 50, sono sempre a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

Vincoli

Art. 13. — L'utente si obbliga, per tutta la durata della polizza d'abbonamento di non usare e non permettere che altri usi nelle case e nei locali di sua proprietà o da lui affittati, energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società, per qualsiasi altro scopo. — L'utente che durante l'abbonamento avesse a costruire, acquistare od affittare altre case od altri locali che non costituiscano un semplice ampliamento della casa o dello stabilimento, laboratorio o negozio od esercizio pubblico già da lui posseduto o tenuto comunque in uso, s'impegna di dare per la fornitura dell'energia elettrica occorrente, la preferenza alla Società, ove questa si dichiara disposta a fornire la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore. In questo caso la fornitura, ferme le condizioni generali del presente abbonamento, durerà sino alla scadenza dello stesso, ma non meno di tre anni. Ove però i locali che in avvenire l'utente fosse per acquistare o prendere in affitto fossero già precedentemente vincolati con altro fornitore per il servizio di energia elettrica, l'impegno di cui sovra resterà sospeso limitatamente ai detti locali già vincolati ad altro fornitore e alla restante durata del vincolo.

**Cessione
Risoluzione**

Art. 14. — E' vietato all'utente di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, in parte o tutta l'energia stessa, senza avere ottenuto prima il consenso per iscritto dalla Società. — L'utente che durante l'abbonamento addivenga all'alienazione della casa, alla rimessione, cessione o vendita del negozio, esercizio pubblico, stabilimento, laboratorio o comunque all'abbandono dei locali in cui è fornita l'energia elettrica, dovrà informare tosto la Società a mezzo di lettera raccomandata e sarà tenuto ad addossare al successore l'ulteriore esecuzione dell'abbonamento fino al suo termine. Sarà liberato verso la Società unicamente quando il successore sia stato riconosciuto da essa Società mediante scritto, oppure quando la Società abbia dichiarato di preferire all'offerta subentrante la cessazione pura e semplice del contratto. — Qualora invece l'utente addivenisse alla liquidazione e conseguente chiusura definitiva della sua azienda, potrà risolvere l'abbonamento anche prima della sua scadenza contrattuale, preavvisando con lettera raccomandata la Società almeno tre mesi prima della data alla quale intende far cessare il contratto, e pagando contemporaneamente un premio eguale a lire 25 per cento dell'importo medio mensile delle fatture (importo che in nessun caso sarà minore del minimo garantito) per la fornitura di energia elettrica, negli ultimi dodici mesi anteriori al trimestre di preavviso, moltiplicato per il numero dei mesi che decorrono dalla scadenza del trimestre di preavviso alla scadenza contrattuale. Se l'abbonamento decorre da meno di un anno la media sarà fatta, anziché sui dodici mesi, sui mesi di effettiva decorrenza del contratto. Il trimestre di preavviso non potrà decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della lettera. Durante il trimestre di preavviso l'utente sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Rinnovazione

Art. 15. — Tre mesi prima della scadenza dell'abbonamento, ognuna delle parti avrà diritto di denunciarlo, mediante lettera raccomandata, in mancanza della quale denuncia l'abbonamento s'intende rinnovato per un eguale periodo di tempo e così di seguito. — Quando l'abbonamento venisse a termine e l'utente intendesse tuttavia di continuare o riprendere nei tre anni successivi al termine l'uso comunque di energia elettrica, egli dovrà dare la preferenza alla Società, ove questa si dichiara disposta a fornirgli la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore, ed in entrambi i casi il nuovo abbonamento sarà stipulato per un sessennio e per il detto prezzo a favore della Società, ed alle condizioni generali del presente abbonamento. — Al termine dell'abbonamento le opere di distacco e di eventuale rimozione della prese e dei materiali lasciati in consegna all'utente verranno eseguite a cura della Società, ed a spese dell'utente.

Controversie

Art. 16. — Per gli effetti del presente abbonamento la Società elegge il suo domicilio legale presso la sua sede in Pinerolo e l'utente nel luogo in cui viene fornita l'energia elettrica pattuita coll'abbonamento stesso. La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente abbonamento è deferita all'autorità giudiziaria di Pinerolo. — Ogni spesa o tassa relativa all'abbonamento è a carico dell'utente.

L'utente dichiara di aver ricevuto copia conforme della presente polizza.

Pinerolo, li 12 / 8 193 2

L'Abbonato

Luigi Domenico

OSSEVVAZIONI

Thom ^{me} Lig
di Gastaldi.

L'ing. Long mi parlò con
rimprovero del ritardo, temen-
do sempre verifica finanza
e contratto non regolare
causa di multa. Allora
mi recai facendo osservazioni
che risposero per l'aumento
cifra fornitura è causa
che nel 1730 dovano lampade
da 16 a gratis ora non
possono più.

La differenza tasse è per
variazioni fatte dal
Governo e dal Comune
dopo il 1730.

Per togliar costo pagai
L. 10 per la spesa di
perizze e bollo

Saluti

Detantini,

Rinnova
o
sostituisce la Polizza

di

con aumento
o
diminuzione di

Scad.
97.



SOCIETÀ PINEROLESE ELETTRICITÀ

S. P. E.

ANONIMA CON SEDE IN PINEROLO

Capitale Lire 2.500.000 interamente versato

Polizza d'Abbonamento all'Energia Elettrica

ad uso ILLUMINAZIONE a Contatore

del Sig. *Ass. ne Gen. le Operario*

Decorrenza *1 Settembre* 1932 Scadenza *31 Dicembre* 1932

Il sottoscritto, volendo usare Energia Elettrica per Illuminazione nel proprio impianto

in *Pinerolo* nello stabile N. *9* in *V. G. Pellico*
di proprietà *Mente* dichiara di affidare
alla Società Pinerolese Elettricità (S. P. E.) il servizio di fornitura dell'energia occorrentegli alle seguenti
condizioni speciali e generali di abbonamento concordate con la predetta Società.

CONDIZIONI SPECIALI

L'Energia verrà fornita dalla Società sotto forma di corrente alternata alla tensione
di *125* Volt circa, frequenza di 50 periodi.

L'impianto consta di N. _____ lampade da _____ candele

N. } " " "

N. } " " "

per un totale di N. _____ lampade e _____ candele

rappresentanti il carico massimo installato.

Per tale fornitura l'utente s'impegna di corrispondere alla Società:

Per il consumo effettivo di energia L. *unid* il KWO. — L'utente garantisce inoltre
l'importo di un consumo minimo di L. *4* oltre l'importo delle tasse governative e comunali
commisurate all'effettivo consumo ed il nolo contatore e tassa esazione stabilita in L. *8* mensili.

Per le spese di presa, l'utente corrisponderà una volta tanto la somma di L. *4*
oltre l'importo della posa contatore in L. *4*, tassa di collaudo L. *2* e spese di
polizza in L. *8*.

CONDIZIONI GENERALI

Impianto
ed
Esercizio

Art. 1. — La consegna dell'energia elettrica viene ordinariamente fatta agli apparecchi di misura, ed in ogni caso il punto di consegna dell'energia viene dalla Società precisato nelle condizioni speciali precedenti. L'ubicazione degli apparecchi di misura viene stabilita dalla Società ad esclusivo suo giudizio. — Le opere di presa fino al punto di consegna stabilito vengono fatte a cura della Società che ne resta proprietaria e ne avrà l'ordinaria manutenzione. Per tali opere di presa l'utente pagherà a titolo di fondo perduto la somma indicata nelle condizioni speciali precedenti. — L'utente dovrà procurarsi l'autorizzazione del proprietario dell'immobile per l'esecuzione delle opere di presa dell'impianto interno e del suo esercizio. — L'utente proprietario di immobili concede, per tutta la durata dell'abbonamento gratuitamente alla Società: a) di collocare sopra e sotto il suolo degli immobili stessi le condutture elettriche e relativi sostegni; b) di eseguire e mantenere nelle proprie case tutte le diramazioni occorrenti pel servizio di energia elettrica agli inquilini. — L'utente, a cui l'energia elettrica viene fornita a bassa tensione, dovrà in ogni tempo a richiesta della Società mettere gratuitamente a disposizione della medesima un locale adatto a cabina di trasformazione, e la Società potrà usufruirne per servire anche altri utenti. — L'inizio dei lavori e la consegna dell'energia restano subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti e alla concessione dei permessi di passaggio delle condutture da parte dei proprietari confinanti.

Art. 2. — L'impianto interno e la relativa manutenzione, a partire dal punto di consegna suindicato, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura, spese e rischio dell'utente, secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni tecniche della Società, servendosi degli installatori da essa autorizzati. — Alla Società spetta la facoltà di fissare le condizioni tecniche (rendimento, isolamento, tensione, fattore di potenza, ecc.), a cui dovranno rispondere i trasformatori, i motori e gli altri apparecchi, come pure di approvare il disegno della cabina di trasformazione prima della sua esecuzione. — Prima di immettere la corrente nell'impianto interno dell'utente, la Società si riserva di collaudare nell'interesse del buon andamento del suo esercizio, e perciò senza alcuna sua responsabilità, l'impianto interno stesso. Dopo tale collaudo l'utente non potrà fare modificazione alcuna nel suo impianto senza previo accordo scritto colla Società.

Art. 3. — L'utente dovrà sempre permettere agli agenti della Società l'accesso ai propri locali per l'ispezione dell'impianto interno. — L'utente è pure tenuto ad informare immediatamente la Società di ogni inconveniente che avesse a verificarsi nel suo impianto interno e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni che, rispetto a tale impianto, la Società avesse ad impartire a garanzia dell'impianto stesso e nell'interesse dell'esercizio della Società. — L'utente si impegna inoltre di regolarsi secondo le prescrizioni che sono e saranno imposte dalle Autorità competenti sull'uso dell'elettricità, prescrizioni che però possono mai dargli pretesto di venir meno agli obblighi assunti verso la Società. — E' vietato all'utente di usare nel suo impianto energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società.

Art. 4. — La Società potrà in qualsiasi tempo ed a esclusivo suo giudizio cambiare la tensione e la forma della corrente. In tale caso l'utente provvederà a sua cura e spese al ricambio delle lampade e degli apparecchi tutti per l'utilizzazione dell'energia.

Misura
e
Controlli

Art. 5. — Per determinare il consumo fatto dall'utente entro e sopra il carico massimo o fuori orario e per controllare comunque l'erogazione d'energia fatta all'utente, la Società installerà presso l'utente stesso tutti gli apparecchi che crederà necessari e che potrà sempre sostituire con altri che ritenesse più atti allo scopo. Per detti apparecchi l'utente corrisponderà un nolo mensile che verrà stabilito dalla Società volta per volta. — La Società potrà applicare agli apparecchi di controllo ed alle valvole tutti quei sigilli e contrassegni che crederà opportuni a tutela dei suoi diritti; la rottura dei sigilli farà incorrere l'utente in una penalità di lire 25, salva ogni altra azione, anche in via penale, che possa alla Società competere.

Art. 6. — La lettura sui contatori sarà fatta da agenti della Società e l'utente dovrà sempre permettere loro l'accesso nei propri locali anche per la verifica degli apparecchi di misura e controllo. — L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore e degli altri apparecchi di controllo installati presso di lui, e sono perciò a suo carico le eventuali riparazioni per guasti a lui imputabili. — Se il contatore si fermasse, od apparisse comunque difettoso il suo funzionamento, l'utente dovrà tosto informarne la Società. Il conteggio dell'energia consumata durante il mancato buon funzionamento del contatore, sarà fatto in base alle indicazioni degli eventuali altri apparecchi di controllo, di cui all'articolo precedente, ed in loro mancanza in base al consumo medio giornaliero verificatosi nel mese precedente; però, se la fornitura dura da oltre un anno, è in facoltà della Società di basarsi sul consumo medio giornaliero verificatosi nel mese corrispondente dell'anno che precede. — Se il mancato funzionamento del contatore è dovuto a guasto imputabile all'utente, e non è stato immediatamente denunciato alla Società, il consumo come sopra calcolato verrà aumentato del 30%. — Presso gli utenti a cui l'energia viene fornita ad alta tensione, la Società potrà inserire gli apparecchi di misura e controllo sul circuito a bassa tensione, nel quale caso i consumi o carichi indicati dai detti apparecchi verranno maggiorati dalle perdite di trasformazione; ciò per tenere conto della perdita dovuta ai trasformatori. L'utente ha però l'obbligo di distaccare i trasformatori sul primario nelle ore fuori orario di lavoro; ogni qualvolta l'utente venisse meno a questo obbligo, il coefficiente verrà per tutto il mese in corso aumentato del 10%.

Art. 7. — Il contatore e gli altri apparecchi di controllo, saranno sottoposti, o presso l'utente o presso il laboratorio della Società, a tutte quelle verifiche che la Società crederà del caso. L'utente potrà a sua volta chiedere in qualsiasi tempo la verifica di tali apparecchi, ma pagherà le relative spese, stabilite fin d'ora per ogni apparecchio verificato, in L. 25 se la misura avviene su B. T. e L. 50 per apparecchio speciale o su A. T., qualora le indicazioni dell'apparecchio risultassero esatte entro un limite di tolleranza più o meno 5%. Se tale limite di tolleranza risultasse superato, la fattura mensile precedente alla eseguita verifica sarà rettificata, e le spese incontrate dalla Società resteranno a carico della stessa. — In caso di disaccordo sul risultato di una verifica, essa sarà ripetuta a mezzo del R. Politecnico di Torino, a spese della parte soccombente. — Quando negli abbonamenti con contatore differenziale il contatore stesso non potesse venire registrato per il carico preciso chiesto dall'utente, la Società potrà modificare la richiesta entro un limite del più o meno 5%.

Importi fissi

Art. 8. — L'importo del consumo minimo annuo è calcolato ad anno solare. Al termine di ogni bimestre viene fatturato l'effettivo consumo. Il conguaglio fra il minimo garantito e l'effettivo consumo annuo viene fatto con l'ultimo bimestre. L'importo del consumo minimo o del canone a forfait o di eventuale quota fissa stabilita nella prima parte della polizza e del nolo contatore resterà invariato se anche l'utente per cause non imputabili alla Società dovesse consumare una quantità di energia comunque inferiore a quella pattuita, o non potesse usufruire dell'energia per tutto il tempo pel quale la Società è obbligata di farne la fornitura. — L'impegno per detti importi decorrerà dal giorno in cui l'utente sarà in grado di consumare una quantità comunque di energia, ed al più tardi quindici giorni dopo che la Società avrà ultimata la presa, sempre salvo indicazione diversa nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Qualora gli agenti della Società constatassero che nell'impianto dell'utente sono installati motori per una potenza complessiva superiore a quella convenuta nelle condizioni speciali precedenti, la Società indipendentemente dagli eventuali consumi fatti sopra il carico massimo convenuto, avrà la facoltà di aumentare proporzionalmente l'importo del consumo minimo annuo e della quota di trasformazione a far tempo dalla data dell'aumento della potenza dei motori e per tutta la restante durata del presente abbonamento.

Tasse

Art. 9. — Qualunque tassa governativa o municipale, presente e futura, sul consumo o sulla produzione dell'energia elettrica, sui contatori o sui materiali di consumo in genere, è a carico dell'utente che la rimborserà alla Società mensilmente, insieme coll'importo dovuto per la fornitura dell'energia.

Pagamenti

Art. 10. — L'importo della fornitura dell'energia, della quota di trasformazione, del nolo-contatore, delle tasse e delle eventuali provviste e lavori, nonché del bollo di ricevuta, dovrà essere pagato dall'utente entro 10 giorni dalla presentazione della fattura alla sede della Società od a mani dei suoi incaricati delle esazioni, contro rilascio della fattura debitamente quietanzata. — La Società potrà però esigere in qualsiasi tempo dall'utente, a titolo di garanzia intendendosi quale deposito infruttifero, una somma corrispondente al valore del materiale in consegna all'utente stesso ed all'importo della fornitura d'energia per tre mesi, e l'utente dovrà versarla entro 10 giorni dal relativo invito. — L'utente è obbligato di pagare interamente l'importo esposto nelle fatture mensili, salvo il diritto di presentare contemporaneamente reclamo alla Società per ottenere nella fattura del mese successivo l'abbuono di quanto eventualmente risultasse avere pagato in più del dovuto.

**Interruzioni
Riduzioni
Sospensioni**

Art. 11. — L'energia elettrica sarà fornita normalmente in tutti i giorni feriali dell'anno, e l'utente potrà usufruirne di notte e di giorno o secondo l'orario stabilito nelle condizioni speciali dell'abbonamento. — Nel caso che, per motivi di forza maggiore per causa e conseguenze di guerra, per fatto di terzi o per esigenze di Autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti agli impianti della Società, per mancanza o scarsità sul mercato del carbone necessario all'impianto termico della Società, dovesse venire interrotta o ridotta la fornitura dell'energia elettrica l'utente non avrà diritto ad indennizzo di alcuna specie, ma solamente alla riduzione del minimo annuo garantito o del canone a forfait, in proporzione delle ore d'interruzione, o di riduzione eccedenti in un anno solare le prime 100 ore concesse quale tolleranza annua alla Società. Non si considerano però mai agli effetti del computo delle ore d'interruzione, le interruzioni dovute a qualsiasi inconveniente verificatosi nell'impianto interno dell'utente, e quelle non superiori a 15 minuti primi, qualunque sia la loro causa, nonchè le sospensioni che la Società è in facoltà di effettuare, senza obbligo di preavviso, in tutti i giorni feriali, dalle 12 alle 13, o nei giorni festivi qualunque sia la loro durata.

Infrazioni

Art. 12. — La Società sarà sempre in diritto di sospendere la fornitura dell'energia, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, quando: a) l'utente ritardasse il pagamento degli importi comunque dovuti alla Società, sia in dipendenza del presente abbonamento, sia in dipendenza di qualsiasi altro abbonamento di luce, forza o riscaldamento fatto dall'utente ancorchè per locali diversi, nel modo e termine prescritto dall'art. 10; b) l'utente impedisse od ostacolasse agli agenti della Società il libero accesso ai propri locali per la verifica del contatore e degli apparecchi di controllo e l'ispezione dell'impianto interno; c) l'utente consumasse energia con carico o orario maggiore di quello che gli spetta, utilizzasse energia a scopo diverso da quello dichiarato nell'abbonamento, oppure quando l'utente sublocasse l'energia a terzi senza il consenso scritto della Società; d) l'impianto interno fosse stato modificato senza il previo accordo colla Società; e) la potenza dei macchinari e trasformatori installati nell'impianto dell'utente non rispondesse alle prescrizioni tecniche della Società, oppure per difetti o guasti imputabili all'impianto stesso, venisse compromesso il buon funzionamento dell'esercizio della Società o degli altri suoi utenti; f) si constatasse dagli agenti della Società qualsiasi manomissione o frode oppure la rottura dei sigilli. In caso di recidiva la Società potrà senz'altro dichiarare risolto l'abbonamento per fatto e colpa dell'utente. Le spese per le operazioni di riallacciamento dell'impianto di almeno lire 50, sono sempre a carico dell'utente e devono essere versate anticipatamente.

Vincoli

Art. 13. — L'utente si obbliga, per tutta la durata della polizza d'abbonamento di non usare e non permettere che altri usi nelle case e nei locali di sua proprietà o da lui affittati, energia elettrica non proveniente dagli impianti della Società, per qualsiasi altro scopo. — L'utente che durante l'abbonamento avesse a costruire, acquistare od affittare altre case od altri locali che non costituiscono un semplice ampliamento della casa o dello stabilimento, laboratorio o negozio od esercizio pubblico già da lui posseduto o tenuto comunque in uso, s'impegna di dare per la fornitura dell'energia elettrica occorrente, la preferenza alla Società, ove questa si dichiara disposta a fornire la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore. In questo caso la fornitura, ferme le condizioni generali del presente abbonamento, durerà sino alla scadenza dello stesso, ma non meno di tre anni. Ove però i locali che in avvenire l'utente fosse per acquistare o prendere in affitto fossero già precedentemente vincolati con altro fornitore per il servizio di energia elettrica, l'impegno di cui sovra resterà sospeso limitatamente ai detti locali già vincolati ad altro fornitore e alla restante durata del vincolo.

**Cessione
Risoluzione**

Art. 14. — E' vietato all'utente di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, in parte o tutta l'energia stessa, senza avere ottenuto prima il consenso per iscritto dalla Società. — L'utente che durante l'abbonamento addivenga all'alienazione della casa, alla rimessione, cessione o vendita del negozio, esercizio pubblico, stabilimento, laboratorio o comunque all'abbandono dei locali in cui è fornita l'energia elettrica, dovrà informare tosto la Società a mezzo di lettera raccomandata e sarà tenuto ad addossare al successore l'ulteriore esecuzione dell'abbonamento fino al suo termine. Sarà liberato verso la Società unicamente quando il successore sia stato riconosciuto da essa Società mediante scritto, oppure quando la Società abbia dichiarato di preferire all'offerta subentrante la cessazione pura e semplice del contratto. — Qualora invece l'utente addivenisse alla liquidazione e conseguente chiusura definitiva della sua azienda, potrà risolvere l'abbonamento anche prima della sua scadenza contrattuale, preavvisando con lettera raccomandata la Società almeno tre mesi prima della data alla quale intende far cessare il contratto, e pagando contemporaneamente un premio eguale a lire 25 per cento dell'importo medio mensile delle fatture (importo che in nessun caso sarà minore del minimo garantito) per la fornitura di energia elettrica, negli ultimi dodici mesi anteriori al trimestre di preavviso, moltiplicato per il numero dei mesi che decorrono dalla scadenza del trimestre di preavviso alla scadenza contrattuale. Se l'abbonamento decorre da meno di un anno la media sarà fatta, anzichè sui dodici mesi, sui mesi di effettiva decorrenza del contratto. Il trimestre di preavviso non potrà decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della lettera. Durante il trimestre di preavviso l'utente sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Rinnovazione

Art. 15. — Tre mesi prima della scadenza dell'abbonamento, ognuna delle parti avrà diritto di denunciarlo, mediante lettera raccomandata, in mancanza della quale denuncia l'abbonamento s'intende rinnovato per un eguale periodo di tempo e così di seguito. — Quando l'abbonamento venisse a termine e l'utente intendesse tuttavia di continuare o riprendere nei tre anni successivi al termine l'uso comunque di energia elettrica, egli dovrà dare la preferenza alla Società, ove questa si dichiara disposta a fornirgli la sua energia a prezzo non superiore a quello chiesto da altro fornitore, ed in entrambi i casi il nuovo abbonamento sarà stipulato per un sessennio e per il detto prezzo a favore della Società, ed alle condizioni generali del presente abbonamento. — Al termine dell'abbonamento le opere di distacco e di eventuale rimozione della prese e dei materiali lasciati in consegna all'utente verranno eseguite a cura della Società, ed a spese dell'utente.

Controversie

Art. 16. — Per gli effetti del presente abbonamento la Società elegge il suo domicilio legale presso la sua sede in Pinerolo e l'utente nel luogo in cui viene fornita l'energia elettrica pattuita coll'abbonamento stesso. La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente abbonamento è deferita all'autorità giudiziaria di Pinerolo. — Ogni spesa o tassa relativa all'abbonamento è a carico dell'utente.

L'utente dichiara di aver ricevuto copia conforme della presente polizza.

Pinerolo, li 12/8 1934

L'Abbonato

Luigi Tommasini

OSSERVAZIONI

BISOGNA

ABBONNAMENTO

DELLA SOC.

PIEMONTE CENTRALE

DI ELETTICITÀ -

1947

Soc. Piemonte Centrale di Elettricità

Direzione di Esercizio di PINEROLO

DISDETTA D'ABBONAMENTO

PINEROLO li 21 MAR 1947

N. di polizza 2933

Col 30 Giugno 1947 viene a scadere l'abbonamento per Luce contatore che avete assunto presso la n/ Società come da polizza in data Luce contatore

Non intendendo continuare la fornitura alle attuali condizioni, siamo a v/ disposizione per trattare un nuovo abbonamento di reciproca convenienza; ed all'uopo potrete passare alla n/ Sede (possibilmente con preavviso di qualche giorno); oppure, quando ciò vi riesca più comodo, potrete rivolgervi direttamente per gli opportuni accordi al ~~al~~ Signor Nei nostri uffici Via Saluzzo n° 26 residente a Pinerolo

Con distinta stima

Società Piemonte Centrale di Elettricità
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO DI PINEROLO

RACCOMANDATA con R. R.

Spett.le
Soc di ~~Muttuo~~ Soccorso Art.
Via Vescovado 12
Pinerolo

SOC. PIEMONTE CENTRALE DI ELETTRICITÀ

Direzione Esercizio di Pinerolo